

ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

redatto ai sensi del D.Lgs. 231 dell'8 giugno 2001 e ss.mm.ii.

PARTE SPECIALE


REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO

Versione	12
Dirigente delegato	Direttore Generale
Organo di approvazione	Consiglio di Amministrazione
Data di approvazione	28 gennaio 2026

Proprietà intellettuale: è fatto espresso divieto di qualsivoglia riproduzione, copia, modifica, diffusione, riutilizzo, anche parziali, del presente documento salva preventiva autorizzazione scritta di Acquedotto Poiana S.p.A. Il presente documento è reso disponibile alla consultazione di tutti i portatori di interesse tramite bacheca aziendale e pubblicazione sul sito web www.poiana.it.

Sommario

1	PREMESSA.....	1
2	LE FATTISPECIE DI REATO CONTEMPLATE DALLE NORME	6
2.1	FATTISPECIE DI REATO CONTEMPLATE DALL'ART. 24 D.LGS. N. 231/2001	6
2.2	FATTISPECIE DI REATO CONTEMPLATE DALL'ART. 25 D.LGS. N. 231/2001	14
2.3	FATTISPECIE DI REATO CONTEMPLATE DALL'ART. 25 OCTIES D.LGS. N. 231/2001	25
3	SANZIONI.....	32
4	ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE: GENERALITÀ.....	34
5	LA REALTÀ CONSIDERATA	35
6	LE ATTIVITÀ "SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. 231/01 SOGGETTI COINVOLTI E DESTINATARI DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE	36
6.1	ATTIVITÀ SENSIBILI PER LA COMMISSIONE DI UNO DEI REATI ELENCATI AGLI ARTT. 24 – 25 DEL D.LGS. 231/01	36
6.2	ATTIVITÀ SENSIBILI PER LA COMMISSIONE DI UNO DEI REATI ELENCATI ALL'ART. 25 OCTIES DEL D.LGS. 231/01	38
7	SISTEMA DEI CONTROLLI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PRESUPPOSTO	39
7.1	PREMESSA.....	40
7.2	IL CODICE ETICO ED I VALORI CONDIVISI	40
7.3	DELEGHE, PROCURE E POTERI DI FIRMA.....	42
7.4	STRUTTURA ORGANIZZATIVA.....	42
7.5	REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO	42
7.6	SISTEMA DISCIPLINARE.....	62
7.7	POLICY WHISTLEBLOWING	62
8.	SISTEMA DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL MODELLO E SUL MANTENIMENTO NEL TEMPO DELLE CONDIZIONI DI IDONEITÀ DELLE MISURE ADOTTATE.....	63
9.	ORGANISMO DI VIGILANZA.....	63
9.1	FLUSSI INFORMATIVI DALL'ODV	65
9.2	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV.....	65
10.	INTERAZIONE CON ALTRI REATI PRESUPPOSTO	69
10.1	REATI PREVISTI DALL'ART. 24 BIS DEL D. LGS. 231/01	69
10.2	REATI PREVISTI DALL'ART. 24 TER DEL D. LGS. 231/01	69
10.3	REATI PREVISTI DALL'ART. 25 BIS.1 DEL D. LGS. 231/01	69
10.4	REATI PREVISTI DALL'ART. 25 TER DEL D. LGS. 231/01	69
10.5	REATI PREVISTI DALL'ART. 25 SEPTIES DEL D. LGS. 231/01	70
10.6	REATI PREVISTI DALL'ART. 25 DECIES DEL D. LGS. 231/01	70
10.7	REATI PREVISTI DALL'ART. 25 UNDECIES DEL D. LGS. 231/01	70
10.8	REATI PREVISTI DALL'ART. 25 QUINQUESDECIES DEL D. LGS. 231/01	70
11.	DOCUMENTAZIONE AZIENDALE DI RIFERIMENTO	70

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO	PARTE SPECIALE Pag. 1 di 71
--	--	------------------------------------

1 PREMESSA

La presente Parte Speciale costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui la società Acquedotto Poiana s.p.a. (di seguito, per semplicità, anche solo “*Poiana*” o la “*Società*”) si è dotata al fine di soddisfare le esigenze preventive di cui al D.Lgs. n. 231 del 08.06.2001 (in seguito per brevità anche il “*Decreto*”) in relazione ai reati previsti dagli **artt. 24 - 25 - 25 octies** del D.Lgs. n. 231/2001.

Nelle specifiche matrici di mappatura sono state rilevate le Attività Sensibili esposte a potenzialità commissive di tali reati incidenti sulla l'integrità della Società.

La presente Parte Speciale contiene regole comportamentali, procedure e cautele volti a tutelare l'integrità della Società e a prevenire il rischio di commissione di siffatti reati.

A tal fine, riveste un particolare rilievo la natura di Poiana, quale società a partecipazione pubblica totalitaria in regime *in house providing* del servizio idrico integrato e soggetta alla direzione e coordinamento ex art. 2497 e ss. c.c., ad opera della società CAFC s.p.a..


L'adozione da parte di Poiana di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in grado di prevenire adeguatamente le differenti ipotesi di illecito introdotte con tali normative trova il proprio presupposto fondamentale nella volontà di gestire la propria organizzazione aziendale attraverso l'adozione di regole e procedure alla cui osservanza sono tenuti tutti i propri Amministratori, Dirigenti, Lavoratori, Collaboratori esterni a qualsiasi titolo e chiunque svolga, a qualsiasi titolo, funzioni di rappresentanza anche di mero fatto di Poiana (compresi espressamente i consulenti e i soggetti terzi che assistono l'Ente nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o gestiscono gli adempimenti e/o sono comunque coinvolti nei procedimenti amministrativi inerenti autorizzazioni, permessi, titoli abilitativi, contributi, finanziamenti, agevolazioni, controlli, ispezioni, verifiche ecc.).

Tutti i destinatari del Modello, così come individuati nella Parte Generale e nella presente Parte Speciale, sono chiamati all'osservanza dei principi e delle linee di condotta indicati di seguito, nonché ad adottare, ciascuno in relazione alla funzione in concreto esercitata, comportamenti conformi ad ogni altra norma e/o procedura che regoli in qualsiasi modo attività che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 231/2001 quanto alle fattispecie di reato trattate nella presente Parte Speciale.

Tre sono, in sintesi, i requisiti da cui dipende la possibilità di imputare all'ente collettivo un illecito dipendente da reato: **1)** occorre che sia stato commesso da una persona fisica un certo tipo di reato (uno di quelli indicati negli artt. 24-26 del Decreto); **2)** occorre altresì che a commetterlo sia stata una persona fisica appartenente ad una certa categoria di soggetti [in particolare: *a)* persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente stesso - art. 5, 1° co., lett. a) del Decreto *b)* persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno di costoro - art. 5, 1° co., lett. b) del Decreto]; **3)** il reato, inoltre, deve essere stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente.

Elemento costitutivo della responsabilità dell'Ente, infatti, è rappresentato dalla necessità che la condotta illecita ipotizzata sia stata posta in essere dai citati soggetti “*nell'interesse o a vantaggio della Società*” e non “*nell'interesse esclusivo proprio o di terzi*” (art. 5, commi 1 e 2, del Decreto).

Ne deriva che la responsabilità dell'Ente sorge non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno, per l'Ente, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione nell'interesse dell'Ente.

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO	PARTE SPECIALE Pag. 2 di 71
--	--	------------------------------------

L'art. 12, primo comma, lett. a) del Decreto, stabilisce un'attenuazione della sanzione pecuniaria per il caso in cui *"l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricevuto vantaggio minimo"*. Pertanto, se il soggetto ha agito perseguendo sia l'interesse proprio che quello dell'Ente, quest'ultimo sarà passibile di sanzione.

Ove risulti prevalente l'interesse dell'agente rispetto a quello dell'Ente, sarà possibile un'attenuazione della sanzione stessa a condizione, però, che l'Ente non abbia tratto vantaggio o abbia tratto vantaggio minimo dalla commissione dell'illecito.

Nel caso in cui, invece, l'autore del reato-presupposto sia un sottoposto [lett. b) dell'art. 5, 1° co. del Decreto] l'Ente sarà responsabile *«se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza»*: e tuttavia, è previsto che tale inosservanza debba ritenersi esclusa nel caso in cui *«l'Ente, prima della commissione del reato, "avesse" adottato un modello di organizzazione, gestione o controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi»* (art. 7, 1° e 2° comma, del D.Lgs. n. 231/2001).

Peraltro, pur essendo dipendente dalla commissione di un reato da parte di una persona fisica, la responsabilità da reato dell'Ente collettivo è in certo senso autonoma da quella penale dell'autore del reato-presupposto (art. 8 del D.Lgs. n. 231/2001): essa, infatti, non è esclusa dal fatto che l'autore del reato-presupposto non venga identificato o non sia imputabile, né viene meno nel caso in cui il reato-presupposto si estingua per causa diversa dall'amnistia.

La presente Parte Speciale - fermo quanto previsto nella Parte Generale - si concentra sui reati presupposto previsti dagli artt. 24, 25 e 25-*octies* del D.Lgs. n. 231/2001, che possono essere commessi nell'ambito dell'attività della Società e che possono far sorgere la responsabilità amministrativa della medesima ove commessi nell'interesse e/o a vantaggio della stessa.

Obiettivo dei seguenti paragrafi è quello di illustrare le fattispecie previste, i quali individuano un gruppo di reati che possono far sorgere la responsabilità amministrativa della Società in quanto commessi in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico anche sovranazionale, ovvero nell'ambito dei rapporti tra Poiana e le società partecipate o controllate da Poiana, ovvero controllanti quest'ultima, e comunque la Pubblica Amministrazione latamente intesa, ed altresì fra Poiana e soggetti terzi.

Di seguito i testi vigenti degli artt. **24** e **25** del D.Lgs. n. 231/2001, cui si riferiscono i reati presupposto affrontati nella presente Parte Speciale.


Art. 24

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 353, 353-bis, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO	PARTE SPECIALE Pag. 3 di 71
--	--	------------------------------------

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 25

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.


Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

Buona parte delle fattispecie richiamate dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs n. 231/2001 sono configurabili come reati **“propri”**, che cioè possono essere realizzati solo da determinate categorie di soggetti: i reati di cui all'art. 25 del D.Lgs n. 231/2001 possono essere commessi unicamente da soggetti dotati della qualifica di **“pubblico ufficiale”** (art. 357 c.p.) e di **“incaricato di pubblico servizio”** (art. 358 c.p.), nonché da soggetti a tal fine assimilati dall'art. 25 comma 2 n. 2.

Con alcune importanti eccezioni: risponde del reato di cui all'art. 319 quater c. p. anche chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altre utilità; è punito ai sensi dell'art. 321 c.p. il privato cittadino che dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità a fronte del compimento di atti di corruzione per un atto dell'ufficio o per atto contrario ai doveri d'ufficio. Anche le condotte di istigazione alla corruzione di cui all'art. 322, commi 1 e 2 ,c.p. sono reati comuni, che qualunque privato cittadino può porre in essere.

Va inoltre evidenziato che - in particolare con le Leggi n. 190/2012, n. 69/2015 e n. 3/2019, con i Decreti Legislativi n. 38/2017 e n. 75/2020, con il D.L. n. 72/2020 (convertito in L. 11.09.2020 n. 120), con il D.L. n. 4 del 27.01.2022 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 25 del 28.03.2022), con il D.Lgs. n. 150/2022 e con il D.L. 10/08/2023, n. 105 (convertito, con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137) - sono state apportate modifiche, per ciò che in questa sede rileva, agli artt.

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO	PARTE SPECIALE Pag. 4 di 71
--	--	------------------------------------

24, 25 e 25-ter del D.Lgs n. 231/2001, nonché ai rispettivi reati presupposto previsti dal codice penale.

Ai fini dell'applicazione della presente Parte Speciale e delle regole prudenziali di comportamento in essa individuate, infine, sarà necessario avere presente che la corruzione è punita anche tra privati (art. 2635 c. c.) e che, in seguito alle modifiche introdotte nel testo del D.Lgs. n. 231/2001 dalla Legge n. 190/2012, tale delitto è andato ad arricchire il catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'Ente previsti dall'art. 25 ter del Decreto, che sanziona i reati societari: si rimanda al riguardo alla relativa Parte Speciale.

Nozione di pubblico ufficiale (art. 357 c.p.)

Agli effetti della legge penale è **pubblico ufficiale** chi esercita una pubblica funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria formando o concorrendo a formare la volontà dello Stato o di un Ente pubblico esplicando mansioni autoritarie (deliberanti, consultive o esecutive).

Per "**funzione pubblica**" si intendono le attività, disciplinate da norme di diritto pubblico, attinenti alle funzioni:

- a) legislative (Stato, regioni, Province a statuto speciale ecc.);
- b) amministrative (membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell'Ordine, ecc.);
- c) giudiziarie (Giudici, Ufficiali Giudiziari, organi ausiliari dell'amministrazione della Giustizia quali curatori o liquidatori fallimentari, ecc.).


La qualifica di pubblico ufficiale va riconosciuta a tutti i soggetti (pubblici dipendenti o privati) che possono o devono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico – formare e/o manifestare la volontà della pubblica amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi. Vi rientrano pure coloro che – anche a prescindere dall'esistenza di un rapporto di dipendenza con la P.A. – svolgono una pubblica funzione amministrativa, la cui esistenza va verificata prendendo in esame i singoli momenti in cui essa si attua, in ciascuno dei quali può ravvisarsi, di volta in volta, la manifestazione del potere (autoritativo o certificativo) in concreto esercitato.

La giurisprudenza considera pubblici ufficiali ad esempio: il curatore fallimentare, il commissario di una azienda sottoposta ad amministrazione straordinaria, il liquidatore, il notaio nell'esercizio del suo potere certificativo e nella sua attività diretta alla formazione di atti pubblici, la guardia giurata, il professionista incaricato della direzione dei lavori per un'opera pubblica, il personale delle forze dell'Ordine, il dipendente comunale, il funzionario della Agenzia delle Entrate, l'ispettore dell'Ispezzione Nazionale del Lavoro, l'ispettore dell'ARPAT.

L'incaricato di pubblico servizio (art. 358 c.p.)

L'incaricato di pubblico servizio, invece, è colui che agisce nell'ambito di un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione ma senza esercitare i poteri tipici di quest'ultima e sempre che non svolga semplici mansioni d'ordine né presti opera meramente materiale.

La giurisprudenza qualifica come soggetto **incaricato di pubblico servizio**, nell'esercizio delle proprie funzioni per quanto qui di interesse, ad esempio: il medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, nonché i dirigenti e gli operatori dei corsi di formazione professionale, il funzionario di un ente economico di gestione ed il dipendente di una ditta accollataria di servizi postali addetto al recapito dei plichi, alla riscossione ed al successivo riversamento delle somme destinate ai mittenti e alla registrazione contabile di tali movimenti.

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO	PARTE SPECIALE Pag. 5 di 71
--	--	------------------------------------

Per la giurisprudenza, quindi, ai fini della individuazione della qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, sono irrilevanti la qualificazione formale dell'Ente e il suo assetto, rilevando invece solo la funzione in concreto svolta dal soggetto.

Per “**pubblico servizio**” si intendono, dunque, le attività di produzione di beni e servizi di interesse generale e assoggettate alla vigilanza di una Autorità Pubblica e quelle attività volte a garantire i diritti della persona alla vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza e assistenza sociale, ecc. (es. Enti Ospedalieri, ASL, I.N.P.S., I.N.A.I.L., membri dei Consigli Comunali, banche, Uffici Postali, Uffici Doganali, Ferrovie, Autostrade, Compagnie aeree, ecc.).

Le qualifiche di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio sono attribuibili non solo ad esponenti della pubblica amministrazione in senso stretto, ma anche a quelli di Enti pubblici economici e finanche di operatori economici privati che tuttavia, in concreto, svolgono attività o prestano servizi nell'interesse della collettività, che cioè svolgono “*funzione pubblica*” o di “*pubblico servizio*”.

Nei successivi paragrafi verranno, altresì, analizzate le fattispecie previste dall'art. **25-octies** del D.lgs. n. 231/01 – il cui testo è di seguito riportato - riguardanti i reati di riciclaggio, ricettazione e impiego di danaro, beni o altra utilità di provenienza illecita ed altresì il reato di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p., introdotto dalla Legge 186/2014 a far data dal 01.01.2015 ed altresì reato che implica la responsabilità dell'Ente per effetto della modifica dell'art. 25 - octies del D.Lgs n. 231/01): reati tutti oggetto di modifiche a seguito del D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 195.

Art 25-octies


Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-octies del D.Lgs. n. 231/2001 sono configurabili come reati “*comuni*” potendo essere poste in essere da chiunque.

Gli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p. escludono che il soggetto attivo del reato possa essere individuato nell'autore o nel compartecipe del delitto dal quale provengono il denaro o i beni oggetto della condotta vietata. Con dette disposizioni si vuole evitare che, verificatosi un delitto, persone diverse da coloro che lo hanno commesso o che sono concorse a commetterlo, acquisiscano la disponibilità, sostituiscano o trasferiscano o impieghino in attività economiche o finanziarie il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dal delitto stesso rendendone, così, difficoltoso o impossibile il recupero.

Con la previsione del reato di autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.) è stata stabilita la punibilità del soggetto che impiega i profitti o le utilità generati da un **qualsiasi reato (delitto anche colposo o contravvenzione)** che lo stesso soggetto ha commesso o concorso a commettere: tale punibilità

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO	PARTE SPECIALE Pag. 6 di 71
--	--	------------------------------------

sino alla introduzione del reato in commento era esclusa per effetto della clausola “*fuori dei casi di concorso nel reato*” di cui all’art. 648-bis c.p. (riciclaggio).

2 LE FATTISPECIE DI REATO CONTEMPLATE DALLE NORME

Di seguito si riporta il testo degli articoli del Codice penale che descrivono i reati “presupposto” della responsabilità amministrativa dell’Ente, in relazione ai delitti trattati nella presente Parte Speciale.

2.1 FATTISPECIE DI REATO CONTEMPLATE DALL’ART. 24 D.LGS. N. 231/2001

Art. 316-bis c.p.

Malversazione di erogazioni pubbliche

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

SANZIONI IN CAPO DELL’ENTE PREVISTE DAL D.LGS. N. 231/01:

- **sanzione pecuniaria:** fino a 500 quote, se l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità da 200 a 600 quote.
- **sanzioni interdittive:** divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
- **altre sanzioni:** la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all’applicazione di pene interdittive; la confisca è obbligatoria in caso di condanna.


DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Il reato può essere commesso da chiunque purché: a) sia “*estraneo alla P.A.*”, e b) abbia ottenuto (s’intende: legittimamente) erogazioni pubbliche “*destinati alla realizzazione di una o più finalità*”.

Due sono gli elementi che, ai fini della sussistenza del reato, devono di fatto connotare le erogazioni: a) esse devono avere per oggetto somme di denaro di provenienza pubblica (Stato o altro ente pubblico, nonché Comunità europee); b) esse devono essere concesse a condizioni più favorevoli di quelle di mercato in ragione del fine di pubblica utilità cui sono destinate.

Si osservi che la modifica apportata all’art. 316 bis dalla Legge 25/2022 - che non ha investito la pena – ha espunto dalla tipicità il richiamo espresso alla finalità di realizzazione di opere o di svolgimento di attività di “pubblico interesse”, prima contemplata dalla norma incriminatrice. Ora, infatti, la norma prevede che l’erogazione sia vincolata «*alla realizzazione di una o più finalità*», senza alcuna ulteriore specificazione. Tale modifica comporta - di fatto - una estensione del perimetro applicativo dell’art. 316 bis c.p. posto che l’offesa non è più necessariamente connessa alla mancata destinazione dell’erogazione al perseguimento di una finalità pubblica.

Vero è, tuttavia, che la provenienza pubblica della erogazione e il vincolo di destinazione (tutt’ora previsto dal precetto) sono di per sé sintomo della sussistenza di una previa valutazione di meritevolezza da parte dello Stato o dell’ente pubblico della finalità per cui l’erogazione è concessa.

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO	PARTE SPECIALE Pag. 7 di 71
--	--	------------------------------------

La norma mira senz'altro a tutelare, anche dopo la riforma del 2022, beni di rilevanza pubblica, sia di tipo patrimoniale che economico. La rilevanza pubblica del bene protetto non è, tuttavia, venuta meno dopo la novella; infatti, è pacifico che la provenienza pubblica dell'erogazione e il vincolo di destinazione sono tutt'ora indice della sussistenza di un interesse pubblico alla «realizzazione di una o più finalità» per la quale l'erogazione è compiuta.

La condotta criminosa si sostanzia, quindi, nel non destinare le somme ricevute (lecitamente) dall'ente pubblico (Stato o altro Ente Pubblico o dalle Comunità Europee) a titolo di “*contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate*” per la realizzazione di una o più finalità previste. È sufficiente il dolo generico.

Potrebbe integrare tale reato, la condotta degli Amministratori e/o del Direttore Generale che non destinano il contributo ottenuto dall'ente pubblico per la realizzazione della finalità per cui è stato concesso, ma lo utilizzano per scopi privati e/o comunque diversi.

Art. 316-ter c.p.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.


SANZIONI IN CAPO DELL'ENTE PREVISTE DAL D.LGS. N. 231/01:

- **sanzione pecuniaria:** fino a 500 quote, se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità da 200 a 600 quote.
- **sanzioni interdittive:** divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
- **altre sanzioni:** la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all'applicazione di pene interdittive; la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

La rubrica dell'articolo in commento, nonché il comma 1 dello stesso sono stati così modificati dall'art. 28-bis, comma 1, lett. c), n. 1), D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25.

Si tratta di un reato comune che può, dunque, essere commesso da chiunque, al di fuori dei casi previsti dall'art. 640 *bis* c.p. (che punisce invece la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche).

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO	PARTE SPECIALE Pag. 8 di 71
--	--	------------------------------------

Affinché il reato sia consumato è sufficiente il semplice utilizzo o presentazione di dichiarazioni e/o documentazione falsa o la mancata comunicazione di un dato rilevante, non essendoci, invece, la necessità di indurre in errore il soggetto passivo (come appunto nell'ipotesi di truffa aggravata di cui all'art. 640 bis c.p.).

La condotta illecita è fatta alternativamente consistere nell'ottenere una erogazione pubblica a mezzo: a) della presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere; b) dell'utilizzo di tali dichiarazioni o documenti; c) dell'omissione di informazioni dovute.

Per dichiarazione si intende qualsiasi manifestazione di scienza, orale o scritta, avente ad oggetto fatti o situazioni dalla cui sussistenza dipenda, almeno in parte, la legittimità dell'erogazione: dichiarazioni false, o (in tal caso da intendersi in senso esplicativo: alla stregua di "ossia") attestanti cose non vere, sono quelle attestazioni di fatti che si fanno non avvenuti o di situazioni che si fanno diverse da come le si attesta. Si tratta, dunque, di un falso ideologico. Non è sufficiente, peraltro, che il soggetto sia convinto della falsità della sua dichiarazione: occorre che l'attestazione effettivamente non corrisponda al vero; il reato altrimenti sarebbe meramente putativo.

Documento è qualsiasi atto, od oggetto, idoneo a rappresentare un contenuto di pensiero che non sia, però, proprio del soggetto agente (altrimenti si tratterebbe di una dichiarazione): la falsità del documento può essere materiale - consistere, cioè, in una manipolazione materiale in forza della quale esso finisca per assumere, sotto qualche profilo rilevante, una forma diversa da quella sua propria - o (stavolta da intendersi in funzione disgiuntiva) ideologica, e in tal caso si tratterà di documento «*attestante cose non vere*».

La condotta può alternativamente consistere nell'omissione di informazioni dovute. Informazione dovuta è ogni informazione che sia rilevante agli effetti dell'erogazione: la comunicazione di qualsiasi fatto o situazione da cui dipenda, in tutto o in parte, la legittimità dell'erogazione a beneficio di un soggetto.

Ciascuna di queste condotte, perché il reato si perfezioni, deve aver causato l'effettivo conseguimento dell'indebito; occorre, cioè: a) che in seguito all'utilizzo di dichiarazioni o documenti, o all'omissione di informazione rilevanti, l'autore della condotta illecita (o un terzo) abbia effettivamente percepito contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate da enti pubblici; b) che il percettore dell'erogazione non vi fosse legittimato (che, cioè, la percezione sia "indebita"); c) che la condotta di utilizzo di dichiarazioni o documenti, o quella di omessa informazione, abbia costituito una *condicio sine qua non* dell'erogazione e della conseguente indebita percezione. Il reato, dunque, non si consuma finché l'autore della condotta illecita, o un terzo, non abbiano effettivamente percepito l'indebito. Occorre, altresì, che la percezione dell'erogazione sia indebita, nell' *an* o nel *quantum*.


Si evidenzia che oggetto dell'indebita percezione debbono essere «*contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici, o dalle Comunità Europee*».

Potrebbe integrare il reato in commento la condotta degli Amministratori e/o del Direttore Generale che dichiarano il falso od omettono di dichiarare alcune informazioni, al fine di ottenere un contributo dall'ente pubblico.

Art. 353 c.p.

Turbata libertà degli incanti

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO	PARTE SPECIALE Pag. 9 di 71
--	--	------------------------------------

di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

SANZIONI IN CAPO DELL'ENTE PREVISTE DAL D.LGS. N. 231/01:

- **sanzione pecuniaria:** fino a 500 quote, se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità da 200 a 600 quote.
- **sanzioni interdittive:** divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
- **altre sanzioni:** la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all'applicazione di pene interdittive; la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

L'art. 353 c.p. è stato inserito nella fattispecie di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 231/2001 dall'art. 5, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 e, successivamente, dall'art. 6-ter, comma 2, lett. a), D.L. 10 agosto 2023, n. 105 convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 137. Il bene giuridico oggetto di tutela è l'interesse della pubblica amministrazione al libero ed ordinario svolgersi dei pubblici incanti e delle licitazioni private. Secondo parte della dottrina, prediligendo la natura plurioffensiva del delitto in commento, il bene giuridico tutelato sarebbe altresì la libera concorrenza.

Nonostante l'ampia descrizione delle modalità tramite cui la fattispecie possa configurarsi, la locuzione "*altri mezzi fraudolenti*" porta a ritenere che trattasi di reato a forma libera, volendo il legislatore ricomprendere tutti i mezzi concretamente idonei a turbare la libertà degli incanti, alterando il regolare funzionamento e la libera partecipazione degli offerenti alla gara.

Data la natura di reato di pericolo, esso si realizza indipendentemente dal risultato della gara, essendo per contro sufficiente che sia deviato il suo regolare svolgimento.

Presupposto del reato è la pubblicazione del bando, non potendovi essere alcuna consumazione, neanche nella forma tentata, prima di tale momento.


L'elemento psicologico del reato è il dolo (generico), e consiste nella volontà di impedire o turbare la gara o di allontanare gli offerenti attraverso le modalità enucleate dalla norma.

Art. 353 bis c.p.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

SANZIONI IN CAPO DELL'ENTE PREVISTE DAL D.LGS. N. 231/01:

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO	PARTE SPECIALE Pag. 10 di 71
--	--	-------------------------------------

- **sanzione pecuniaria:** fino a 500 quote, se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità da 200 a 600 quote.
- **sanzioni interdittive:** divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
- **altre sanzioni:** la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all'applicazione di pene interdittive; la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Anche l'art. 353 *bis* c.p. è stato inserito nell'art. 24 del D.lgs. n. 231/2001 dall'art. 5, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 e, successivamente, dall'art. 6-ter, comma 2, lett. a), D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137.

La norma in commento punisce le condotte prodromiche al compimento di atti in grado di turbare la libertà di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione, turbando il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente.

Si tratta di reato di pericolo, che si consuma dunque indipendentemente dall'effettivo conseguimento del risultato, e per il cui perfezionamento occorre che sia posta concretamente in pericolo la correttezza della procedura di predisposizione del bando di gara, ma non anche che il contenuto dell'atto di indizione del concorso venga effettivamente modificato in modo da interferire sull'individuazione dell'aggiudicatario.

Art. 356 c.p.

Frode nelle pubbliche forniture

Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.


La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

SANZIONI IN CAPO DELL'ENTE PREVISTE DAL D.LGS. N. 231/01:

- **sanzione pecuniaria:** fino a 500 quote, se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità da 200 a 600 quote.
- **sanzioni interdittive:** divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
- **altre sanzioni:** la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all'applicazione di pene interdittive; la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

La disposizione in esame è presa in considerazione dal D.Lgs. n. 231/01 con esclusivo riferimento alle ipotesi in cui la truffa sia commessa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico ovvero dell'Unione europea. La condotta costitutiva del delitto consiste nella frode nel corso dell'esecuzione di uno dei contratti indicati nell'art. 355 c.p. (fornitura di cose od opere necessarie ad un pubblico

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO	PARTE SPECIALE Pag. 11 di 71
--	--	-------------------------------------

stabilimento o ad un pubblico servizio; sostanze alimentari o farmaceutiche, armamenti destinati alle Forze armate, forniture destinate a esigenze di tutela dell'incolumità pubblica)¹.

La consumazione del reato viene collocata al momento della fraudolenta esecuzione del contratto, senza che occorra né il conseguimento di un indebito lucro da parte del fornitore, né il verificarsi di un pregiudizio patrimoniale per l'ente committente. Alcune pronunce hanno anzi ritenuto che, per la consumazione del reato, non è necessaria la consegna dell'opera finita, essendo sufficiente che la prestazione non sia conforme alla fornitura già nel corso dell'esecuzione dell'opera stessa.

La dottrina concorda nell'individuare la consumazione del reato nel momento e nel luogo dell'esecuzione fraudolenta del contratto, ritenendo in particolare irrilevante che da tale modalità di esecuzione sia derivata la mancanza della fornitura.

Alcuni esempi di comportamenti che potrebbero integrare il reato in commento (se commessi, a vantaggio della Società, in danno dello Stato o di altro Ente pubblico ovvero dell'Unione europea):

- consegna/installazione ad enti ospedalieri committenti di materiali di marche diverse da quella pattuita senza avvisare i committenti pubblici;
- esecuzione di un servizio diverso da quello pattuito nell'esecuzione di un contratto di somministrazione.

Art. 640 c.p.
Truffa

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;

2-bis. se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

2-ter. se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione.


Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter.

SANZIONI IN CAPO DELL'ENTE PREVISTE DAL D.LGS. N. 231/01:

- **sanzione pecuniaria:** fino a 500 quote, se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità da 200 a 600 quote.
- **sanzioni interdittive:** divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
- **altre sanzioni:** la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all'applicazione di pene interdittive; la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

¹ La Suprema Corte, seppur non sempre conforme, ha avuto modo di recente di stabilire che "ai fini della integrazione della frode rilevante ai sensi dell'art. 356, è necessario che si realizzi un "quid pluris", consistente nell'utilizzo di espedienti maliziosi diretti a far apparire realizzato il risultato costituente l'oggetto del rapporto negoziale". La condotta deve pertanto essere idonea ad indurre in errore l'ente in ordine al regolare adempimento del contratto di fornitura" (Cfr. Cass. pen., Sez. VI, 17/05/2023, n. 25372).

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO	PARTE SPECIALE Pag. 12 di 71
--	--	-------------------------------------

La disposizione in esame, modificata dall'art. 2 del D.Lgs n. 150 del 10.10.2022 (e poi dall'art. 16 del D.Lgs n. 90 228.06.2024), è presa in considerazione dal D.Lgs. n. 231/2001 con esclusivo riferimento alle ipotesi in cui la truffa sia commessa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (ovvero sia volta a far esonerare taluno dal servizio militare): ossia art. 640, comma 2 n. 1 c.p.. La fattispecie ha per soggetto attivo "chiunque" (reato comune), il quale per mezzo di artifici o raggiri produca due eventi:

- induzione di taluno in errore (in questo caso l'indotto in errore deve essere un Ente pubblico o lo Stato);
- conseguimento di un profitto per l'autore e di un danno per la vittima in virtù di un atto di disposizione patrimoniale.

Per artifici si intende qualunque manipolazione o trasfigurazione della realtà esterna, atta a trarre in inganno. I raggiri consistono, invece, in qualunque «*avvolgimento subdolo dell'altrui psiche*» con parole od argomentazioni. La distinzione tra le due modalità della condotta fraudolenta viene solitamente individuata nel fatto che gli artifici, a differenza dei raggiri, non consistono in una diretta attività di persuasione del soggetto passivo ma si traducono in una messa in scena che necessita della creazione di una falsa apparenza materiale.

Il reato può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui nella predisposizione di documentazione necessaria per la partecipazione a procedure di gara si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere al fine ottenere la aggiudicazione della gara stessa, ovvero si siano sottaciute informazioni che, se conosciute dall'Ente, ne avrebbero determinato in senso negativo la volontà negoziale ai fini dell'aggiudicazione della gara.

Art. 640-bis c.p.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.


SANZIONI IN CAPO DELL'ENTE PREVISTE DAL D.LGS. N. 231/01:

- **sanzione pecuniaria:** fino a 500 quote, se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità da 200 a 600 quote.
- **sanzioni interdittive:** divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
- **altre sanzioni:** la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all'applicazione di pene interdittive; la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Il testo dell'articolo in commento è stato, da ultimo, modificato dall'art. 28-bis, comma 1, lett. d), D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, e ciò a decorrere dal 29 marzo 2022.

Per quanto concerne la condotta criminosa e il soggetto attivo, si rinvia – per sinteticità - a quanto già sopra esposto in merito al reato di cui all'art. 640 c.p..

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO	PARTE SPECIALE Pag. 13 di 71
--	--	-------------------------------------

Nonostante un vivace dibattito dottrinale, la giurisprudenza della Corte di Cassazione (dopo autorevole intervento delle Sezioni Unite) pare ormai stabilmente considerare il reato di cui all'art. 640 bis c.p. un'ipotesi aggravata di truffa, caratterizzata dalla particolare natura del soggetto passivo del reato (Stato – altri enti pubblici – Comunità europee), dell'oggetto della condotta (erogazioni pubbliche) e da un particolare regime di procedibilità (non è necessaria la querela della persona offesa).

Il reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati, ovvero altre erogazioni dello stesso tipo. I contributi sono attribuzioni pecuniarie a fondo perduto, corrisposte periodicamente o in un'unica soluzione, in misura fissa o determinata in base a parametri variabili, che possono avere natura vincolata, nell'*an* e nel *quantum*, ovvero discrezionale. I finanziamenti sono contratti di credito o di garanzia caratterizzati da un'onerosità attenuata e correlativamente dall'obbligo di destinazione delle somme ad uno scopo predeterminato, ovvero da altri oneri. I mutui agevolati sono dei contratti di credito destinati ad un particolare fine, e caratterizzati da condizioni particolarmente favorevoli per il mutuatario, sia per quanto riguarda i termini e le modalità fissate per l'obbligo di restituzione delle somme percepite, sia soprattutto per il modesto tasso d'interesse. La fattispecie riguarda tutte le ipotesi in cui la condotta fraudolenta sia posta in essere per ottenere pubbliche erogazioni (statali o comunitarie), caratterizzate dalla esistenza di particolari condizioni di favore, fino all'assoluta gratuità, in ragione di sottostanti interessi di rilevanza collettiva.

La fattispecie può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui si attuino artifici o raggiri idonei ad indurre in errore il soggetto Pubblico erogante (ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa) per ottenere finanziamenti pubblici, mutui agevolati o contributi per determinati impieghi.

Art. 640-ter c.p.

Frode informatica

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.


La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.

SANZIONI IN CAPO DELL'ENTE PREVISTE DAL D.LGS N. 231/01:

- **sanzione pecuniaria:** fino a 500 quote, se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità da 200 a 600 quote.

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO	PARTE SPECIALE Pag. 14 di 71
--	--	-------------------------------------

- **sanzioni interdittive:** divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
- **altre sanzioni:** la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all'applicazione di pene interdittive; la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Soggetto attivo della fattispecie può essere "chiunque", ma la disposizione in esame è presa in considerazione dal D.Lgs. n. 231/2001 con esclusivo riferimento alle ipotesi in cui la condotta sia commessa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico ovvero dell'Unione europea.

La fattispecie in questione è volta a reprimere le ipotesi di illecito arricchimento ottenuto per il tramite dell'impiego fraudolento di un sistema informatico o telematico, tanto in fase di raccolta ed inserimento dei dati, quanto in fase di elaborazione o emissione.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti o intervenendo senza averne diritto su dati, informazioni o programmi contenuti nel sistema o ad essi pertinenti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando, così, un danno a terzi.

Il terzo comma del presente articolo è stato, da ultimo, modificato dall'art. 2, comma 1, lett. p), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022.

In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti deliberati superiore a quello ottenuto legittimamente. Analogamente con l'aggiudicazione a seguito di bando di gara.

2.2 FATTISPECIE DI REATO CONTEMPLATE DALL'ART. 25 D.LGS. N. 231/2001

Art. 314 c.p. Peculato

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.


SANZIONI IN CAPO DELL'ENTE PREVISTE DAL D.LGS. N. 231/01:

- **sanzione pecuniaria:** fino a 200 quote.
- **sanzioni interdittive** no.
- **altre sanzioni:** no.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 231/2001 viene preso in considerazione esclusivamente il primo comma dell'art. 314 c.p.

Soggetto attivo del reato è il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio (le cui nozioni sono state esplicate in premessa) e la condotta criminosa è caratterizzata dal dolo generico.

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO	PARTE SPECIALE Pag. 15 di 71
--	--	-------------------------------------

Il reato si configura nel momento in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio si appropria ovvero dispone a proprio arbitrio del denaro o delle altre cose di cui abbia la disponibilità per ragioni di ufficio o di servizio, distogliendo con ciò tali risorse dalla loro istituzionale finalizzazione all'esercizio dell'ufficio o del servizio.

Tale forma di reato può ipotizzarsi qualora un soggetto aziendale (ove rientrante nella qualità di pubblico ufficiale e/o incaricato di pubblico servizio), approfittando del suo *status*, si appropri della cosa o del denaro di cui ha il possesso per ragioni dell'ufficio o servizio.

Per espressa previsione di legge, il reato genera responsabilità dell'Ente, ricorrendone le condizioni soggettive di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 231/2001, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Art. 314-bis c.p.

Indebita destinazione di denaro o cose mobili

Punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuino margini di discrezionalità e si procura intenzionalmente un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto.

SANZIONI IN CAPO DELL'ENTE PREVISTE DAL D.LGS. N. 231/01:

- **sanzione pecuniaria:** fino a 600 quote.
- **sanzioni interdittive :** **da 4 a 7 anni** se commesso da apicali; **da 2 a 4 anni** se commesso da sottoposti.
- **altre sanzioni:** **Confisca Obbligatoria del prezzo o del profitto del reato (anche per equivalente) in caso di condanna dell'Ente.**

Pubblicazione della sentenza: Può essere disposta dal giudice qualora vengano applicate **sanzioni interdittive.**

Art. 316 c.p.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.


La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

SANZIONI IN CAPO DELL'ENTE PREVISTE DAL D.LGS. N. 231/01:

- **sanzione pecuniaria:** fino a 200 quote.
- **sanzioni interdittive** no.
- **altre sanzioni:** no.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Il secondo comma dell'articolo in commento è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, a decorrere dal 30 luglio 2020.

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO	PARTE SPECIALE Pag. 16 di 71
--	--	-------------------------------------

Soggetto attivo del reato è il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, la cui condotta criminosa è caratterizzata dal dolo generico.

Come per l'ipotesi base del peculato, il reato si configura nel momento in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio si appropria ovvero dispone a proprio arbitrio del denaro o delle altre cose (invero qui specificate quali utilità, a sottolinearne il necessario risvolto economico) di cui ha la disponibilità o il possesso: la tutela penale però viene estesa anche al caso in cui sussista l'errore di terzi (*in primis* della vittima) sulle ragioni del possesso o disponibilità in capo al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio. In altre parole, perché il reato sussista, non deve esservi la legittimità della disponibilità o del possesso - in capo all'agente rivestito di qualifica pubblicistica - ma è sufficiente che sussista finanche l'errore in merito alle ragioni di tale possesso o disponibilità. Tale forma di reato può ipotizzarsi qualora un soggetto aziendale (ove ricopra la funzione di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, approfittando del suo *status*, riesca a persuadere la vittima a consegnargli una somma di denaro che viene poi utilizzata per finalità del tutto estranee all'ufficio o alla funzione ricoperti dal soggetto agente.

Per espressa previsione di legge, il reato genera responsabilità dell'Ente, ricorrendone le condizioni soggettive di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 231/2001, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Art. 317 c.p. Concussione

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

SANZIONI IN CAPO DELL'ENTE PREVISTE DAL D.LGS. N. 231/01:


- **sanzione pecuniaria:** da 300 a 800 quote.
- **sanzioni interdittive:** (durata da 4 a 7 anni se il reato è commesso da apicali; durata da 2 a 4 anni se il reato è commesso da sottoposti). Interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
- **altre sanzioni:** la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all'applicazione di pene interdittive; la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Soggetto attivo del reato è il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio e la condotta criminosa è caratterizzata dal dolo.

Tale condotta si realizza mediante l'**abuso** dei propri poteri o della propria qualità da parte del pubblico agente, nonché la **costrizione** del privato ad effettuare o promettere, a favore dello stesso pubblico agente o di un terzo, una prestazione a carattere indebitamente remunerativo.

Una caratteristica della concussione è che l'**iniziativa** della vicenda deve giacere nelle mani del **pubblico agente**: perché ci sia concussione, occorre cioè che **prima** il pubblico agente abusi dei suoi poteri o della sua qualità, e che **poi** il privato gli dia o gli prometta l'indebito; deve essere

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO	PARTE SPECIALE Pag. 17 di 71
--	--	-------------------------------------

insomma proprio la condotta intenzionale del pubblico agente a far sì che il privato sia costretto a dare o a promettere.

Il reato di concussione si distingue da quello di corruzione perché nel primo caso il pubblico agente approfitta dello stato di timore ingenerato nel soggetto passivo del reato sì da viziare o eliminarne la volontà, mentre nell'ambito della corruzione corrotto e corruttore agiscono sul piano della parità. Tale forma di reato può ipotizzarsi qualora un **soggetto aziendale concorra** (art. 110 c.p.) nel reato del pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio che, approfittando del suo *status*, richieda a soggetti terzi prestazioni non dovute (ovviamente se da tale comportamento derivi, in qualche modo, un vantaggio per la società).

Art. 318 c.p.

Corruzione per l'esercizio della funzione

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

SANZIONI IN CAPO ALL'AZIENDA PREVISTE DAL D.LGS. N. 231/01:

- **sanzione pecuniaria:** da 100 a 200 quote.
- **sanzioni interdittive:** non previste.
- **altre sanzioni:** confisca è obbligatoria in caso di condanna.

Art. 319 c.p.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.


Art. 319-bis c.p.

Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

SANZIONI IN CAPO DELL'ENTE PREVISTE DAL D.LGS. N. 231/01:

- **sanzione pecuniaria:** da 200 a 600 quote; da 300 a 800 quote se aggravato ex art. 319 bis c.p. quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità;
- **sanzioni interdittive** (durata da 4 a 7 anni se il reato è commesso da apicali; durata da 2 a 4 anni se il reato è commesso da sottoposti): interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
- **altre sanzioni:** la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all'applicazione di pene interdittive; la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO	PARTE SPECIALE Pag. 18 di 71
--	--	-------------------------------------

DESCRIZIONE DELLE FATTISPECIE

Le ipotesi di reato previste agli artt. 318 e 319 c.p. si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva per sé o per altri, denaro o altri vantaggi (o ne accetti la promessa) in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ovvero per omettere, ritardare o rilasciare atti (determinando un vantaggio in favore dell'offerente) da intendersi ricompresi nei suoi doveri di ufficio, oppure compia un atto non dovuto anche se apparentemente e formalmente regolare.

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (art. 318 c.p., e così ad esempio: evasione rapida da parte del pubblico ufficiale di una pratica di propria competenza a fronte della promessa di una somma di denaro), sia in un atto contrario ai suoi doveri (art. 319 c.p., e così ad esempio il pubblico ufficiale che non esegue un atto dovuto a fronte di denaro o altra utilità). Non sono considerati rientranti nella fattispecie, generalmente, gli omaggi di cortesia di modesta entità. Con riferimento alla condotta criminosa che connota le diverse ipotesi di corruzione, essa è distinta tra: corruzione per l'esercizio della funzione, se l'oggetto del reato è di competenza dell'ufficio del pubblico agente, e corruzione c.d. impropria se l'atto è contrario ai doveri d'ufficio dell'agente pubblico medesimo.

Il reato di "corruzione" si differenzia da quello di "concussione" in quanto tra il soggetto privato e la parte pubblica esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio. Si evidenzia che le disposizioni di cui all'art. 319 e 318 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio, come da art. 320 c.p. (sotto esposto).

Art. 319-ter c.p.

Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.


Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

SANZIONI IN CAPO ALL'AZIENDA PREVISTE DASL D.LGS. N. 231/01:

- **sanzione pecuniaria:** da 200 a 600 quote (comma 1), da 300 a 800 quote (comma 2).
- **sanzioni interdittive** (durata da 4 a 7 anni se il reato è commesso da apicali; durata da 2 a 4 anni se il reato è commesso da sottoposti): interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
- **altre sanzioni:** la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all'applicazione di pene interdittive; la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

La condotta criminosa qui è aggravata dal fine di incidere su un procedimento giudiziario in favore di una parte dello stesso. Il reato in parola è punito più gravemente della corruzione semplice.

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO	PARTE SPECIALE Pag. 19 di 71
--	--	-------------------------------------

Per "*atti giudiziari*" si devono intendere dunque tutti gli atti di esercizio della funzione giudiziaria, ivi compresa l'attività del pubblico ministero e dei suoi collaboratori istituzionali (ad esempio, la polizia giudiziaria).

Non occorre che il favore o il danno perseguiti siano ingiusti. Favore e danno, inoltre, non si riferiscono necessariamente all'esito finale di un certo grado di giudizio, ma a tutti i provvedimenti che possono essere adottati nel corso di questo, e dai quali possano derivare ripercussioni su qualcuno degli interessi sostanziali o processuali di una parte (non solo la decisione del caso, ma anche un rinvio dell'udienza, l'ammissione di una prova, l'ordinanza cautelare di un giudice amministrativo, ecc.).

L'art. 319-ter comma 2 c.p. prevede ulteriori inasprimenti in relazione all'entità delle pene eventualmente inflitte con l'ingiusta condanna derivante dal fatto incriminato.

Il reato di corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) si potrebbe configurare nel caso in cui Poiana sia parte di un procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) e uno dei soggetti apicali, al fine di ottenere per la società un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario: per esempio laddove l'apicale "compri" il favore di un cancelliere che distrugga o occulti atti del procedimento, determinando così il ritardo della decisione giudiziale pregiudizievole per la tutela degli interessi dell'avversario).

Art. 319-quater c.p.

Induzione indebita a dare o promettere utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.


Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

SANZIONI IN CAPO ALL'AZIENDA PREVISTE DAL D.LGS. N. 231/01:

- **sanzione pecuniaria:** da 300 a 800 quote.
- **sanzioni interdittive** (durata da 4 a 7 anni se il reato è commesso da apicali; durata da 2 a 4 anni se il reato è commesso da sottoposti): interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
- **altre sanzioni:** la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all'applicazione di pene interdittive; la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

DESCRIZIONE DELLE FATTISPECIE

La ipotesi di reato prevista dall'art. 319-quater c.p., sanziona – salvo che il fatto costituisca più grave reato - il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce qualcuno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altri vantaggi in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO	PARTE SPECIALE Pag. 20 di 71
--	--	-------------------------------------

Il reato si consuma nel momento dell'accoglimento da parte del terzo della richiesta del pubblico agente, anche con la sola promessa da parte dell'indotto (ed a nulla rileva che, subito dopo la promessa, il privato si sia rivolto alla polizia perché la consegna dell'utilità avvenga sotto il controllo di questa). È importante evidenziare che anche chi dà o promette il denaro o la utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato del pubblico servizio è punito ai sensi della norma in commento.

Il reato si potrebbe configurare, ad esempio, allorché uno degli Amministratori e/o il Direttore Generale, entrando in contatto nel corso di una verifica fiscale a carico di Poiana con un appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, il quale prospetti la possibilità di applicare alla società le sanzioni massime tra quelle previste dalla legge, si lasci indurre a promettere ovvero a consegnare al pubblico ufficiale medesimo somme finalizzate a evitare un particolare rigore sanzionatorio nei confronti della società.

Art. 320 c.p.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

SANZIONI IN CAPO ALL'AZIENDA PREVISTE DAL D.LGS. N. 231/01:

- **sanzione pecuniaria:** le medesime previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3 dell'art. 25 del D.Lgs. 231/01.
- **sanzioni interdittive** non previste.
- **altre sanzioni:** la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all'applicazione di pene interdittive; la confisca è obbligatoria in caso di condanna.


Art. 321 c.p.

Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

SANZIONI IN CAPO ALL'AZIENDA PREVISTE DAL D.LGS. N. 231/01:

- **sanzione pecuniaria:**
 - in relazione ai delitti di cui agli artt. 318 e 322 commi 1 e 3 c.p.: fino a 200 quote;
 - in relazione ai delitti di cui agli artt. 319, 319-ter comma 1, 322 commi 2 e 4 c.p.: da 200 a 600 quote;
 - in relazione ai delitti di cui agli artt. 317, 319 aggravato ai sensi dell'art. 319-bis, 319-ter comma 2 c.p.: da 300 a 800 quote.
- **sanzioni interdittive:**
 - in relazione ai delitti di cui agli artt. 318 e 322 commi 1 e 3 c.p.: non previste;
 - in relazione ai delitti di cui agli artt. 317, 319 aggravato ai sensi dell'art. 319-bis, 319-ter e 322: (durata da 4 a 7 anni se il reato è commesso da apicali; durata da 2 a 4 anni se il reato è commesso da sottoposti) interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO	PARTE SPECIALE Pag. 21 di 71
--	--	-------------------------------------

con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

- **altre sanzioni:** la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all'applicazione di pene interdittive; la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

La norma richiama le condotte di cui agli art. 318 (corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319 bis (ipotesi aggravate di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio), 319 ter (corruzione in atti giudiziari) e 320 (corruzione per l'esercizio della funzione o per atto contrario ai doveri dell'ufficio di un incaricato di pubblico servizio) c.p. per estendere il trattamento sanzionatorio previsto a carico del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio anche a carico della parte privata del "patto delittuoso", ovvero del privato che si sia fatto latore presso il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, della promessa o della dazione di denaro o altra utilità.

Si potrebbe, quindi, ravvisare una responsabilità amministrativa a carico di Poiana ai sensi della disposizione in commento qualora gli Amministratori e/o il Direttore Generale, relazionandosi direttamente con pubblici funzionari nel corso, per esempio, di verifiche volte a garantire il rispetto della normativa antinfortunistica/ambientale, concedano e/o promettano denaro, beni o altra utilità, al fine di indurre il pubblico funzionario ad esaurire le verifiche in tempi più brevi di quelli previsti dalla legge, ovvero a svolgere dette verifiche in forma attenuata o non esaustiva (magari in corrispondenza di rilevanti violazioni che potrebbero tradursi in significativi provvedimenti sanzionatori a carico della Società).

Art. 322 c.p.

Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.


La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

SANZIONI IN CAPO ALL'AZIENDA PREVISTE DAL D.LGS. N. 231/01

Per i commi 1 e 3

- **sanzione pecuniaria:** da 100 a 200 quote.
- **sanzioni interdittive:** non previste.
- **altre sanzioni:** la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO	PARTE SPECIALE Pag. 22 di 71
--	--	-------------------------------------

Per i commi 2 e 4

- **sanzione pecuniaria:** da 200 a 600 quote.
- **sanzioni interdittive:** (durata da 4 a 7 anni se il reato è commesso da apicali; durata da 2 a 4 anni se il reato è commesso da sottoposti): interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
- **altre sanzioni:** la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all'applicazione di pene interdittive; la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Sono disciplinate nella presente disposizione normativa condotte astrattamente riconducibili ai reati di corruzione di cui agli artt. 318 e 319 c.p. che però si sono fermate alla soglia del tentativo.

I beni giuridici tutelati dalla norma sono i medesimi previsti per i delitti consumati a cui si rimanda: la differenza è rappresentata dall'anticipazione della punibilità alla sola offerta o promessa.

Il soggetto attivo può essere chiunque, che potrà agire tanto a titolo personale quanto in veste di intermediario.

L'offerta o la promessa devono essere caratterizzate dalla effettività, dalla serietà e dalla idoneità alla realizzazione dello scopo, tenuto conto di elementi quali l'entità del compenso, le qualità personali del destinatario e le sue condizioni finanziarie personali e familiari.

I reati in parola sono puniti a titolo di dolo specifico consistente nella coscienza a volontà di offrire al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio una somma di denaro o altra utilità per indurlo all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ovvero per ritardare od omettere un atto del suo ufficio, ovvero per compiere un atto contrario ai propri doveri.


Si potrebbe, ad esempio, ravvisare una responsabilità amministrativa a carico di Poiana ai sensi della disposizione in commento qualora gli Amministratori e/o il Direttore Generale, relazionandosi direttamente con pubblici funzionari nel corso di verifiche volte a garantire il rispetto della normativa antinfortunistica/ambientale, offrano o promettono denaro od altra utilità non dovuti, per l'attività da eseguire e questi non la accetti.

Art. 322-bis c.p.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO	PARTE SPECIALE Pag. 23 di 71
--	--	-------------------------------------

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitano funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

SANZIONI IN CAPO ALL'AZIENDA PREVISTE DAL D.LGS. N. 231/01


- **sanzione pecuniaria:** le medesime previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3 dell'art. 25 del D.Lgs. 231/01
- **sanzioni interdittive:** non previste
- **altre sanzioni:** la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all'applicazione di pene interdittive; la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

La norma in parola è volta ad estendere anche all'ambito comunitario/internazionale la repressione di alcuni gravi delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati dal nostro sistema sanzionatorio, ampliando così il novero dei pubblici agenti per ricomprendere pubblici agenti stranieri, comunitari e internazionali, ed appartenenti ad organizzazioni pubbliche internazionali di natura politica o meno. Per quanto riguarda il bene giuridico tutelato, il primo comma mira a proteggere interessi patrimoniali degli organismi internazionali, mentre il secondo comma è volto a garantire una protezione dalla corruzione internazionale indipendentemente dai pregiudizi arrecati, garantendo una cooperazione a più largo raggio nella repressione di condotte di criminalità economica.

Nella sostanza valgono, rispetto alla fattispecie criminale della norma in commento, le considerazioni svolte sopra rispetto alle fattispecie di cui agli articoli 317 – 318 – 319 - 319 bis - 319 ter - 319 quater – 320 – 321 – 322 del codice penale.

Va da sé che la responsabilità di Poiana ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 potrebbe sorgere in un'ipotesi di concorso di soggetti "intraanei" alla società medesima rispetto a soggetti operanti presso gli Enti e gli organismi di cui alla disposizione incriminatrice.

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO	PARTE SPECIALE Pag. 24 di 71
--	--	-------------------------------------

Traffico di influenze illecite

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

SANZIONI IN CAPO ALL'AZIENDA PREVISTE DAL D.LGS. N. 231/01


- **sanzione pecuniaria:** fino a 200 quote
- **sanzioni interdittive:** non previste.
- **altre sanzioni:** la confisca obbligatoria in caso di condanna.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

La disposizione in commento - che, con l'abrogazione dell'art. 346 del codice penale disposta sempre dalla Legge n. 3/2019 supera l'originaria distinzione fra il delitto di millantato credito e quello di traffico di influenze illecite di cui al testo originario dell'art. 346 bis c.p. (ove il primo presuppone che non esista il credito né la relazione con il pubblico ufficiale e tanto meno l'influenza; mentre il secondo postula una situazione fattuale nella quale la relazione sia esistente, al pari di una qualche capacità di condizionare o, comunque, di orientare la condotta del pubblico ufficiale) - pone in essere una forma di tutela anticipata dell'interesse alla legalità, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione (nazionale ed internazionale, visto il richiamo all'art. 322 bis c.p.).

Il fondamento giuridico della norma è quello di evitare che gli incarichi pubblici possano sedimentare un tessuto di relazioni con i pubblici ufficiali/incaricati di pubblico servizio su cui il privato possa fare leva nello svolgimento della sua attività di intermediazione verso la Pubblica Amministrazione, oltre che nella volontà d'impedire l'esercizio di pressioni indebite sui pubblici funzionari ed anche l'illecito arricchimento dell'intermediario. Il reato di traffico di influenze illecite e di millantato credito è un reato comune, in quanto sia il committente che il mediatore/millantatore non debbono possedere una qualifica soggettiva particolare. Solo nel caso in cui il mediatore/millantatore assuma la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, ovvero la promessa di denaro od altra utilità avvenga nell'ambito di attività giudiziarie, ovvero in favore di un pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o di uno degli altri soggetti di cui all'art. 322 bis, i commi - rispettivamente - 3 e 4 della norma incriminatrice contemplano un aggravamento di pena.

Si tratta di un reato necessariamente plurisoggettivo proprio dato che oltre al mediatore è punito anche il committente della mediazione, come contemplato espressamente dal comma 2.

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO	PARTE SPECIALE Pag. 25 di 71
--	--	-------------------------------------

L'articolo in commento prevede due diverse ipotesi di traffico di influenze illecite: un primo caso è rappresentato dal c.d. traffico di influenze gratuito, nel quale il committente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale al mediatore affinché quest'ultimo remunerati il pubblico agente per il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o l'omissione o il ritardo di un atto di ufficio.

Si tratta di una particolare ipotesi di traffico di influenze illecite nel quale il denaro o il vantaggio patrimoniale dato o promesso dal committente al mediatore è utilizzato per remunerare il pubblico agente per il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o per l'omissione o il ritardo di un atto del suo ufficio, con un patto diretto a realizzare un delitto di corruzione propria o di una corruzione in atti giudiziari.

La seconda ipotesi è costituita dal c.d. traffico di influenze oneroso, laddove il committente remunera il mediatore affinché quest'ultimo realizzi una illecita influenza sul pubblico agente; in questo caso il denaro o il vantaggio patrimoniale dato o promesso dal committente al mediatore serve a remunerarlo per l'influenza che quest'ultimo si impegna a porre in essere sul pubblico agente.

Le relazioni che il mediatore si impegna a far valere debbono essere realmente esistenti e debbono costituire la ragione della dazione o della promessa del vantaggio patrimoniale da parte del committente.

E' del tutto irrilevante la durata e l'intensità della relazione con il pubblico agente, ma è sufficiente che esse siano tali da influenzare, in concreto, l'azione di quest'ultimo.

2.3 FATTISPECIE DI REATO CONTEMPLATE DALL'ART. 25 OCTIES D.LGS. N. 231/2001

Art. 648 c.p.

Ricettazione

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.


La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

SANZIONI IN CAPO ALL'AZIENDA PREVISTE DAL D.LGS. N. 231/01

- **sanzione pecuniaria:** da 200 a 800 quote. Se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO	PARTE SPECIALE Pag. 26 di 71
--	--	-------------------------------------

- **sanzioni interdittive** (durata non superiore a 2 anni): interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
- **altre sanzioni:** la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all'applicazione di pene interdittive; la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Tale articolo – da ultimo - è stato parzialmente modificato dal D.Lgs. n. 195/2021 a decorrere dal 15 dicembre 2021, il quale ha introdotto i commi 2 e 3, nonché sostituito il comma 4.

È un reato plurioffensivo e presuppone la precedente commissione di un delitto o di una contravvenzione (punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi) con il quale deve sussistere un rapporto di accessorietà e dal quale devono provenire il denaro o le altre cose sulle quali interviene l'azione criminosa. Il reato presupposto può essere anche solo tentato.

Il soggetto attivo può essere "chiunque" (reato comune), ad esclusione però dell'autore o del compartecipe del reato presupposto.

È un reato a forma vincolata in quanto la condotta incriminata è descritta in maniera dettagliata dalla norma, potendo consistere nell'acquisto, nella ricezione, nell'occultamento di cose di provenienza illecita ovvero nell'intromissione per farle acquistare, ricevere od occultare.

L'oggetto materiale del delitto è costituito da denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto.

L'elemento soggettivo consiste nella generica consapevolezza della provenienza illecita del denaro o delle cose oggetto del reato nonché nella volontarietà di acquistare, ricevere, occultare, intromettersi per far acquistare le cose medesime.

Per esemplificare, si pensi alla condotta degli Amministratori e/o del Direttore Generale acquisti che, a conoscenza della scarsa affidabilità del venditore di un bene necessario alla Società, pur avendo appurato che la documentazione di acquisto è palesemente incompleta o inesatta, proceda comunque all'acquisto del bene in quanto risulti più vantaggioso sotto il profilo economico, accettando il rischio che si tratti di un bene di provenienza illecita.

Art. 648-bis c.p.


Riciclaggio

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

SANZIONI IN CAPO ALL'AZIENDA PREVISTE DAL D.LGS. N. 231/01

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO	PARTE SPECIALE Pag. 27 di 71
--	--	-------------------------------------

- **sanzione pecuniaria:** da 200 a 800 quote. Se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
- **sanzioni interdittive:** (durata non superiore a 2 anni): interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
- **altre sanzioni:** la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all'applicazione di pene interdittive; la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Anche tale articolo è stato oggetto di modifiche ad opera del citato D.Lgs. n. 195/2021 a decorrere dal 15 dicembre 2021, il quale ha introdotto il comma 2.

È un reato plurioffensivo. Il soggetto attivo può essere "chiunque" (reato comune), ad esclusione però dell'autore o del compartecipe del reato presupposto.

La fattispecie si articola in tre ipotesi fattuali: 1) la sostituzione; 2) il trasferimento di denaro, beni o altre utilità e, più in generale, 3) qualsiasi operazione che sia tale da impedire l'identificazione del denaro o dei beni di provenienza illecita.

È un reato a forma libera: ne consegue che qualunque condotta, concretamente idonea ad impedire l'individuazione della provenienza illecita di denaro o di altre cose, costituisce comportamento penalmente rilevante.

Per esempio, il delitto di riciclaggio può essere integrato qualora, a seguito della ricezione di beni e/o finanziamenti in denaro che costituiscono proventi di reato e sui quali sono stati omessi o effettuati parzialmente i controlli previsti. Nel caso di denaro, l'acquisto di beni o servizi in favore della Società: si pensi all'utilizzo di somme provenienti da un precedente reato tributario per acquistare una partita di nuove attrezzature/beni nell'interesse della società.

L'elemento soggettivo tipico del delitto è il dolo: l'agente deve essere consapevole della provenienza delittuosa dell'oggetto materiale del riciclaggio e deve volere ostacolare, con una condotta idonea, l'identificazione di tale provenienza.

Art. 648-ter c.p.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.


La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

SANZIONI IN CAPO ALL'AZIENDA PREVISTE DAL D.LGS. N. 231/01

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO	PARTE SPECIALE Pag. 28 di 71
--	--	-------------------------------------

- **sanzione pecuniaria:** da 200 a 800 quote. Se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
- **sanzioni interdittive:** (durata non superiore a 2 anni): interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
- **altre sanzioni:** la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all'applicazione di pene interdittive; la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Il citato D.Lgs. n. 195/2021 ha inserito il comma 2 e modificato il comma 4 del presente articolo.

Il soggetto attivo può essere "chiunque" (reato comune), ad esclusione però dell'autore o del compartecipe del reato presupposto e di chi sia incorso in condotte punite dagli artt. 648 e 648-bis. La condotta tipica riguarda l'impiego dei proventi delittuosi in attività economiche o finanziarie, e cioè qualsiasi attività che riguardi la produzione o la circolazione di beni o servizi oppure la circolazione di denaro o di valori mobiliari.

Come nel riciclaggio, anche nel reimpiego le condotte rilevanti devono essere caratterizzate da un tipico effetto dissimulatorio (fine di ostacolare l'accertamento e l'origine delittuosa del denaro o dell'altra utilità).


La norma in commento richiede che la menzionata finalità sia perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie, ma il soggetto attivo del reato deve essere consapevole della provenienza illecita dei beni impiegati.

La giurisprudenza ha cercato di tracciare una chiara linea di demarcazione tra ricettazione e riciclaggio da un lato e reimpiego di utilità di provenienza delittuosa dall'altro, individuando la caratteristica peculiare delle condotte di reimpiego nel fatto che le medesime devono intervenire in un contesto unitario contraddistinto dall'origine dal fine di reimpiego dei beni o delle utilità in attività economiche. Qualora invece un soggetto si fosse inizialmente procurato un bene proveniente da delitto, risolvendosi soltanto in un secondo momento a reimpiegare detto bene con le finalità dissimulatorie di cui sopra, dovrebbe ritenersi integrato il delitto di riciclaggio.

Il reato potrebbe configurarsi, per esempio, nel momento in cui la Società, pur consapevole di aver ricevuto denaro, beni o utilità provenienti da delitto, in quanto, per esempio all'esito dell'attività di controllo è emerso che il denaro è transitato su un conto intestato ad una società o a persone fisiche segnalate, utilizza comunque, le somme in questione per effettuare investimenti societari e/o nuovi acquisti.

Art. 648-ter.1 c.p. Autoriciclaggio

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti da tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

 <p>ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.</p>	<p>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO</p> <p>REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO</p>	<p>PARTE SPECIALE</p> <p>Pag. 29 di 71</p>
---	---	--

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1 Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

SANZIONI IN CAPO ALL'AZIENDA PREVISTE DAL D.LGS. N. 231/01


- **sanzione pecuniaria:** da 200 a 800 quote. Se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
- **sanzioni interdittive:** (durata non superiore a 2 anni): interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
- **altre sanzioni:** la pubblicazione della sentenza può essere predisposta in relazione all'applicazione di pene interdittive; la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Il 3° comma dell'art. 3 della Legge n. 186/2014 ha introdotto nell'Ordinamento penale italiano il delitto di autoriciclaggio, che punisce l'autore del delitto presupposto che impieghi, sostituisca, o trasferisca in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del reato.

Da ultimo, il D.Lgs. 8.11.2021, n. 195, nel dare attuazione alla Direttiva n. 2018/1673/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale, ha introdotto numerose e rilevanti modifiche, di seguito indicate:

- ha ricompreso nell'ambito di applicazione della norma, al 1° comma, anche i proventi di delitti colposi, prima espressamente esclusi;
- ha aggiunto, al nuovo 2° comma, la previsione della punibilità dell'autoriciclaggio anche quando abbia ad oggetto denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi;
- ha introdotto una nuova ipotesi di c.d. ricettazione aggravata per il caso in cui il fatto sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale;
- ha sostituito la previsione dell'attenuante di cui al 2° co., modificandone l'entità dell'attenuazione della pena, distinguendo a seconda che il reato presupposto sia un delitto o una contravvenzione;

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO	PARTE SPECIALE Pag. 30 di 71
--	--	-------------------------------------

- ha eliminato il riferimento all'aggravante di cui all'art. 7, del D.L. 152/1991, convertito con modificazioni in Legge 203/1991, sostituendolo con quello all'art. 416 bis.1 c.p., così coordinando i testi normativi;
- ha, infine, esteso la giurisdizione italiana ai fatti di ricettazione e autoriciclaggio commessi dal cittadino all'estero, senza più alcuna limitazione.

La condotta tipica consiste nell'impiegare, sostituire, trasferire, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative (cioè in qualsiasi attività che riguardi la produzione o la circolazione di beni o servizi oppure la circolazione di denaro o di valori mobiliari, da intendersi "mercato legale"), il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del reato presupposto (delitto, anche colposo, o contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi).

Due elementi contribuiscono alla delimitazione dell'area di rilevanza penale del fatto: 1) le condotte devono essere idonee ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza da reato del loro oggetto; 2) i beni devono essere tassativamente destinati ad attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.


Ai sensi del 4° co. della norma, è sottratta alla rilevanza penale la ipotesi in cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono godute/utilizzate a livello meramente personale.

Il delitto, pur essendo a consumazione istantanea, è reato a forma libera e può anche atteggiarsi a reato eventualmente permanente quando il suo autore lo progetti ed esegua con modalità frammentarie e progressive. Come già indicato in premessa – ora - l'oggetto materiale del reato è costituito da denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto anche colposo (1° co.) ovvero da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi (2° co.): le contravvenzioni presupposto rilevano a prescindere se siano dolose o colpose ex art. 42, comma 4 c.p., ovvero se siano offensive o meno di beni patrimoniali.

Stante il rinvio all'ultimo comma dell'art. 648 c.p., l'autore dell'autoriciclaggio è punibile anche nel caso in cui l'autore del reato presupposto non sia imputabile, punibile, ovvero quando faccia difetto una condizione di procedibilità. Sono previste inoltre:

- una fattispecie di reato meno grave (c.d. ricettazione affievolita o attenuata) ove il reato presupposto dell'autoriciclaggio sia un delitto punito con la pena detentiva inferiore nel massimo a cinque anni (salvo sia stato commesso nell'ambito di una associazione di tipo mafiosa anche estera);
- una circostanza aggravante nel caso in cui i fatti siano stati commessi da soggetti qualificati (operanti in struttura specificamente preposte allo svolgimento - lecito - di attività economiche e finanziarie): come puntualizzato dalla Giurisprudenza non rilevano solamente le attività per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione ad un albo o una speciale abilitazione, ma qualunque attività economica o finanziaria diretta a creare nuovi beni e servizi, oppure qualsiasi attività diretta allo scambio e alla distribuzione di beni nel mercato del consumo.

In primo luogo la norma non chiarisce se, nella elencazione delle condotte, il riferimento ad attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative debba valere anche per la condotta di impiego o anche per quelle di sostituzione e trasferimento: da un lato, infatti, l'interpretazione letterale farebbe propendere per la soluzione affermativa che però finisce per svilire di ogni significato i termini utilizzati dal legislatore dal momento che, nell'elencazione dell'art. 648- *ter* 1 c.p., tali condotte risultano effettivamente frapposte tra l'impiego e le attività economiche; dall'altro, così facendo, esse risulterebbero prive di significato autonomo risolvendosi in null'altro che in forme qualificate di impiego. Fermo restando che deve pur sempre trattarsi di condotte concretamente idonee ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa della *res* e che siano comunque

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO	PARTE SPECIALE Pag. 31 di 71
--	--	-------------------------------------


commesse a tal fine, in ciò ravvisandosi l'essenza di questa come delle analoghe fattispecie già note all'ordinamento (art. 2, D.Lgs. n. 231/2007 o art. 12-*quinquies*, D.L. 306/1992).

Altro tema concerne la precisa individuazione dei casi di *“mera utilizzazione”* o *“godimento personale”* quale *“causa oggettiva di esclusione del fatto”*, stante la ridondanza dell'intera disposizione nonché i suoi evidenti margini di indeterminatezza a partire dalla clausola di riserva (*fuori dai casi di cui ai commi precedenti*), la quale si ritiene - allo stato delle pronunce giurisprudenziali sul punto - che debba essere interpretata letterale. In altri termini, l'esclusione della responsabilità penale opera solo e soltanto se il soggetto utilizzi o goda dei beni provento del delitto presupposto in modo diretto ed esclusivo e senza il compimento di alcuna operazione atta ad ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa: d'altronde, una finalità soggettiva più o meno mediata di uso personale è presente in una qualsiasi forma di impiego di denaro o beni in attività economiche.

Ne deriva un'evidente restrizione dell'esenzione, in cui potranno rientrare le classiche ipotesi dell'acquisto di un immobile da destinare ad abitazione o del versamento di somme su un conto corrente intestato a proprio nome ma non quelle, assai più frequenti, dell'uso *“promiscuo”* o *“condiviso”* del bene o del denaro di provenienza delittuosa (come, ad esempio, nel caso di colui che utilizzi una vettura a noleggio di cui si sia indebitamente appropriato per esigenze sia lavorative che familiari). Si segnala a tale proposito che una rilevante pronuncia della Corte di Cassazione ha escluso l'applicabilità della fattispecie dell'autoriciclaggio alla condotta di colui che aveva versato su una carta prepagata a sé medesimo intestata il profitto di un'attività criminosa, non ravvisando in tale operazione la finalità di occultare l'origine illecita del denaro.

Con riferimento invece all'unicità o pluralità dell'illecito, si ritiene che il reato possa considerarsi *unitario* anche se, mediante unica condotta, si impieghino disponibilità provenienti da diversi reati-presupposto, mentre si avrebbero più reati, eventualmente uniti dal vincolo della continuazione ai sensi dell'art. 81 cpv. c.p., ove, con plurime e distinte condotte, si frazioni nel tempo il provento dello stesso reato-presupposto.

Da segnalare che il legislatore delegato non ha ritenuto di introdurre alcuna disposizione espressa che chiarisca definitivamente come nell'oggetto dei reati di ricettazione, riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio possano rientrare anche i beni immateriali (tanto meno è presente alcun riferimento alle valute virtuali, si pensi in particolare al Bitcoin), a prescindere dalla loro incorporazione in un supporto materiale. Un tanto, diversamente da quanto previsto dalla Direttiva UE n. 2018/1673 che impone, invece, di considerare rilevante qualsiasi tipo di bene materiale o immateriale, tangibile o intangibile, così come i documenti e gli strumenti giuridici in qualsiasi forma, compresa quella elettronica o digitale: sul punto, da un lato il tradizionale orientamento giurisprudenziale ritiene che i beni immateriali possono costituire oggetto di tutela (solo) nella misura in cui essi siano *“trasfusi in un documento o in una scrittura, rappresentati o dimostrativi del diritto e idonei a suffragare una pretesa e a esercitare i diritti ad essa relativi”* nonché *“a formare oggetto di autonomi rapporti giuridici ad iniziativa del titolare del diritto e detentore del documento”*. Dall'altro lato, la giurisprudenza di legittimità sembra essere giunta, anche se di recente, a nuove interpretazioni, superando la predetta impostazione tradizionale, ritenendo - ad esempio - che anche i dati informatici *“per fisicità strutturale, possibilità di misurarne le dimensioni e trasferibilità da un luogo all'altro”* possono essere qualificati come cose mobili ai sensi della legge penale. Pertanto, appare corretto ritenere che - in ossequio ad un'interpretazione conforme della normativa interna a quella europea - le condotte di ricettazione, riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio che abbiano ad oggetto dati ed informazioni provento di reato dovranno considerarsi penalmente rilevanti, a prescindere dall'incorporazione di tali dati ed informazioni su un supporto materiale.

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	PARTE SPECIALE
	REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO	Pag. 32 di 71

Per i limitati fini che qui interessano, e per fornire un esempio di immediata comprensione di condotte penalmente rilevanti ai sensi dell'art. 648 ter.1 c.p., si pensi alla condotta degli Amministratori e/o del Direttore Generale che utilizzi i proventi di un reato fiscale di dichiarazione infedele realizzato in precedenti esercizi fiscali del proprio mandato (la dichiarazione infedele è la condotta di chi indichi nelle prescritte dichiarazioni fiscali elementi attivi inferiori a quelli effettivi o elementi passivi superiori al vero) versandoli sui conti correnti di una società estera al fine di procedere all'acquisizione di partecipazioni della società medesima.


3 SANZIONI

L'art. 10 del D.Lgs. 231/2001 dispone che: "1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria. 2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille. 3. L'importo di una quota va da un minimo di euro 258 a un massimo di euro 1.549. 4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta".

L'art. 11 del medesimo Decreto precisa i criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria stabilendo che "1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. 2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione. 3. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota è sempre di euro 103."


Gli articoli **24**, **25** e **25-octies** del D.Lgs. n. 231/01 prevedono **sanzioni pecuniarie** applicabili all'Ente in caso di commissione degli illeciti ivi richiamati, nei termini di seguito indicati:

24 c.1 (fino a 500 quote)	Art. C.P.
Malversazione di erogazioni pubbliche	316-bis
Indebita percezione di erogazioni pubbliche	316-ter
Turbata libertà degli incanti	353
Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente	353 bis
Frode in pubbliche forniture	356
Truffa	640 c. 2, n.1
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	640-bis
Frode informatica	640-ter
24 c.2 (da 200 a 600 se profitto rilevante o danno grave)	Art. C.P.
Malversazione di erogazioni pubbliche	316-bis
Indebita percezione di erogazioni pubbliche	316-ter
Frode in pubbliche forniture	356

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO	PARTE SPECIALE
		Pag. 33 di 71

Truffa	640 c. 2, n.1
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	640-bis
Frode informatica	640-ter
25 c.1 (fino a 200 quote)	Art. C.P.
Peculato	314 c.1
Peculato mediante profitto dell'errore altrui	316
Corruzione per atto d'ufficio	318
Pene per il corruttore	321
Istigazione alla corruzione	322 c.1 e 3
Traffico di influenze illecite	346-bis
25 c.2 (da 200 a 600 quote)	Art. C.P.
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio	319
Corruzione in atti giudiziari	319-ter c.1
Pene per il corruttore	321
Istigazione alla corruzione	322 c. 2 e 4
25 c.3 (da 300 a 800 quote)	Art. C.P.
Concussione	317
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio	319 aggr. ex 319-bis
Corruzione in atti giudiziari	319-ter c.2
Induzione a dare o promettere utilità	319-quater
Pene per il corruttore	321
25-octies (da 200 a 800 o da 400 a 1000 quote)	Art. C.P.
Ricettazione	648
Riciclaggio	648-bis
Impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita	648-ter
Autoriciclaggio	648-ter.1

Con la precisazione che, ai sensi del comma 4 dell'art. 25 del D.Lgs n. 231/01, le sanzioni previste dai commi 1-2-3 del predetto articolo si applicano all'Ente anche quando tali delitti sono stati commessi da incaricati di pubblico servizio (art. 320 c.p.) e nell'ambito della corruzione internazionale (art. 322 bis c.p.).

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO	PARTE SPECIALE Pag. 34 di 71
--	--	-------------------------------------

Oltre alle sanzioni pecuniarie, l'art. 9 del D.Lgs. n. 231/2001 prevede anche le **sanzioni interdittive e accessorie** (con la precisazione che, quanto alle sanzioni interdittive previste rispetto ai reati di cui all'art. 25 del Decreto, è prevista la citata durata inferiore come stabilita dall'art. 13 comma 2 del Decreto in ipotesi di condotte collaborative e di adozione del Modello), riportate nel commento di ciascun articolo sopra menzionato.

Le sanzioni interdittive sono esclusivamente quelle previste dall'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. di seguito riportato:

D.Lgs. 231/01 e s.m.i.
Art. 9. Sanzioni amministrative

... omissis...

Le sanzioni interdittive sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La confisca, invece, è sempre disposta in caso di condanna (art. 19 del D.Lgs. n. 231/2001).


Va altresì rilevato che, sebbene testualmente il comma 5 dell'art. 25 del D.Lgs. n. 231/2001 non ricomprenda nel campo applicativo delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 le ipotesi di reato di cui all'art. 322 bis c.p. commesse nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, in passato la giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione ha sancito che anche nel caso di corruzione di funzionari di uno stato estero "sono applicabili, nei confronti dell'ente di cui sia accertata la responsabilità amministrativa per tale reato, le sanzioni interdittive previste dall'art. 25, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231" (ex multis: Cass., sez. VI, sent. 30.09.2010 n. 42701).

4 ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE: GENERALITÀ.

Per beneficiare dell'esimente da responsabilità, l'Ente deve elaborare un modello di organizzazione, gestione e controllo tale da rispondere alle esigenze della realtà di riferimento. In tal senso l'art. 6 del Decreto prevede che l'Ente non risponde se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone fisiche hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

Il regime probatorio è differente a seconda che il reato sia stato commesso:

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO	PARTE SPECIALE Pag. 35 di 71
--	--	-------------------------------------

a) da un soggetto in posizione apicale (art. 6 D.Lgs. n. 231/01), nel qual caso l'onere della prova dell'idoneità ed efficacia del modello organizzativo è attribuito all'Ente;

b) da un soggetto in posizione subordinata (art. 7 D.Lgs. n. 231/01), nel qual caso l'onere della prova è attribuito all'accusa.

Merita evidenziare che l'Ente non risponde quando coloro che hanno commesso uno dei c.d. reati presupposto, hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, comma 2, D.Lgs n. 231/01) e che la responsabilità dell'Ente è esclusa se, prima della commissione del reato, è stato adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Va sottolineato che, allo stato, non esiste una univoca precisazione delle caratteristiche di un Modello di Organizzazione e Gestione pienamente esimente, anche se il D.Lgs. n. 231/01 delinea i seguenti contenuti minimi del Modello che deve:


- 1) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- 2) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- 3) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- 4) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- 5) introdurre un *sistema disciplinare* idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

5 LA REALTÀ CONSIDERATA

Acquedotto Poiana s.p.a. è un'azienda a totale partecipazione pubblica che si occupa, in *regime in house providing*, della gestione integrata dell'intero ciclo dell'acqua - captazione (il prelievo fisico dell'acqua da sorgenti o pozzi), adduzione (il trasporto dell'acqua prelevata nei serbatoi), distribuzione, vettoriamento (trasporto) acque reflue e depurazione delle stesse - nell'ambito dei seguenti Comuni:

- Cividale del Friuli;
- Buttrio;
- Corno di Rosazzo;
- Manzano;
- Moimacco;
- Pavia di Udine;
- Pradamano;
- Premariacco;
- Remanzacco;
- San Giovanni al Natisone;
- Trivignano Udinese;
- San Pietro al Natisone.

La Società ha sede legale ed amministrativa a Cividale, Viale Duca degli Abruzzi, ma vi sono anche altre sedi operative, ancorché tecniche, e la Società possiede un'altra unità locale, regolarmente

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO	PARTE SPECIALE Pag. 36 di 71
--	--	-------------------------------------

denunciata alla CCIAA come deposito, in Cividale in via delle Manifatture n. 14 (un capannone prefabbricato adibito a magazzino).

L'interazione produttiva è assicurata da un Sistema di Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, di seguito per brevità anche solo "SGI".

Per il dettaglio, si rimanda espressamente alla Parte Generale del presente Modello.


6 LE ATTIVITÀ "SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. 231/01 SOGGETTI COINVOLTI E DESTINATARI DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE

Si designano come "**attività sensibili**" specifiche aree di attività di Poiana all'interno delle quali possono essere commessi i reati presupposto elencati agli artt. 24 -25 - 25 octies del D.Lgs. 231/01. L'analisi delle attività di Poiana ha portato all'individuazione di alcune fasi critiche che possono essere potenzialmente più esposte alla commissione dei reati suddetti e dei soggetti nelle medesime coinvolti, che devono pertanto considerarsi a tutti gli effetti i principali, ma non esclusivi, destinatari della presente Parte Speciale.

6.1 ATTIVITÀ SENSIBILI PER LA COMMISSIONE DI UNO DEI REATI ELENCATI AGLI ARTT. 24 – 25 DEL D.LGS. 231/01

Le attività di Poiana che sono state ritenute potenzialmente esposte a rischio (nella commissione dei reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto), ovvero "**sensibili**", sono riconducibili in particolare alle seguenti fattispecie:

1. Richieste e utilizzo di contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici, nazionali o comunitari;
2. Gestione delle ispezioni da parte di Enti della pubblica Amministrazione o da Organi di Vigilanza;
3. Rapporti con P.A. per ottenimento di licenze, autorizzazioni, concessioni;
4. Gestione dei rapporti con persone anche solo potenzialmente coinvolte nel processo decisionale per gare;
5. Rapporti di qualsiasi natura con soggetti ed istituzioni private;
6. Organizzazione e tenuta di eventi aziendali;
7. Gestione e vendita di prodotti e servizi mediante trattative private;
8. Assunzione e gestione del personale;
9. Gestione rimborsi spese e carte di credito.
10. Assegnazione specifico incarico di consulenza o di rappresentanza ad un soggetto terzo;
11. Contenziosi giudiziali e stragiudiziali;
12. Gestione dei rapporti con Organismi di Vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla Legge (ASS, ARPA, ecc.);
13. Gestione di adempimenti e dei rapporti con i soggetti pubblici e privati per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) e la materia ambientale (D.Lgs n. 152/2006) ed il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni;
14. Assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata;
15. Gestione, anche per mezzo di terzi, di trattamenti previdenziali/contributivi del personale e/o gestione dei relativi accertamenti/ispezioni;
16. Gestione di rapporti con enti di certificazione.

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO	PARTE SPECIALE Pag. 37 di 71
--	--	-------------------------------------

L'Organo Amministrativo di Poiana potrà disporre, qualora se ne ravvisi la necessità, ulteriori integrazioni delle suddette "attività sensibili" definendo, se del caso, gli opportuni provvedimenti operativi.

Oltre alle attività che determinano momenti di contatto con la P.A., in cui potrebbero verificarsi alcuni reati previsti dal D.Lgs n. 231/2001, è necessario prevedere specifiche forme di controllo per i **"processi strumentali"**, cioè per quelle attività attraverso le quali si potrebbero creare le condizioni necessarie alla commissione dei reati trattati nella presente Parte Speciale


Sono considerati in particolare processi strumentali:

- gli investimenti ambientali;
- la ricerca ed innovazione tecnologica;
- gli accordi di partnership con terzi soggetti per collaborazioni commerciali;
- le transazioni che danno luogo alla movimentazione di risorse finanziarie;
- l'approvvigionamento di beni e servizi;
- le consulenze e prestazioni professionali;
- le spese di rappresentanza, gli omaggi e sponsorizzazioni;
- la selezione, assunzione e formazione di personale per qualsiasi tipologia contrattuale;
- le retribuzioni e rimborsi spese al personale;
- i contratti bancari, con imprese, con professionisti e di partnership in genere;
- la gestione e l'affidamento di appalti e subappalti;
- le attività aziendali che prevedano l'utilizzo di sistemi informativi propri, ovvero l'accesso a sistemi informativi gestiti dalla P.A. (in materia di iscrizioni ad albi, attestazioni e certificazioni, in materia fiscale e previdenziale, in materia di formazione e ricerca, in materia di accesso a contributi, erogazioni e finanziamenti, ecc.).
- la tracciabilità delle destinazioni d'uso del denaro pubblico

L'Organo Amministrativo della Società potrà disporre, qualora se ne ravvisi la necessità, ulteriori integrazioni dei suddetti "processi strumentali" definendo, se del caso, gli opportuni provvedimenti operativi.

È evidente che in relazione a ciascuna delle attività e dei processi sopra enumerati potrebbero potenzialmente verificarsi condotte illecite suscettibili di integrare i reati in commento e ingenerare ripercussioni sull'andamento dell'attività d'impresa, alterando il corretto funzionamento dei meccanismi concorrenziali, la trasparenza e l'informazione dei portatori di interesse a vario titolo coinvolti nelle attività sociali (si pensi ai soci, agli appaltatori e subappaltatori, agli istituti di credito, ai creditori, finanche ai dipendenti).

I Soggetti coinvolti nelle predette attività sensibili e processi strumentali si ritiene possano essere gli Amministratori, il Direttore, i Dirigenti (ove nominati), i Responsabili amministrativi e finanziari ovvero dell'ufficio/servizio, i Responsabili amministrativi e tecnici, il personale dipendente interessato e suo diretto responsabile (secondo le rispettive competenze), gli organi di controllo (Collegio Sindacale, Revisore legale, Organismo di Vigilanza, RPCT), nonché i consulenti e collaboratori a qualsiasi titolo coinvolti nella attività sensibile ovvero nel processo strumentale.

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO	PARTE SPECIALE Pag. 38 di 71
--	--	-------------------------------------

6.2 ATTIVITÀ SENSIBILI PER LA COMMISSIONE DI UNO DEI REATI ELENCATI ALL'ART. 25 OCTIES DEL D.LGS. 231/01


Deve essere premesso che, con l'introduzione del reato di autoriciclaggio (art. 648-ter.1. c.p.), in teoria qualunque reato (anche colposo) potrebbe generare, in caso di reimpiego, il delitto in commento.

Tuttavia, per integrare tale delitto devono essere poste in essere azioni volte ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro: ne deriva che non basta un arricchimento dell'Ente con un conseguente reimpiego, poiché laddove i reati fine generano un provento trasparente non si vede come possano essere messe in atto le azioni volte ad ostacolare la provenienza delittuosa.

Viceversa, ove si prendessero in considerazione frodi fiscali con creazione di fondi neri su conti (anche esteri), piuttosto che reati che generano flusso di denaro contante o comunque tramite canali illeciti, si avrebbe la possibilità di integrazione del reato di autoriciclaggio.

Ferma la superiore premessa, ed in assenza di consolidati orientamenti dottrinali e giurisprudenziali in materia, si ritiene possano risultare esposte al rischio di commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di danaro, beni o altre utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio, le seguenti attività da ritenersi dunque "**attività sensibili**" (in relazione ai reati presupposto elencati all'art. 25 octies):

1. rapporti con i terzi fornitori e *partners*;
2. trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi;
3. occultamento o dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa;
4. acquisto, detenzione o utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa;
5. riscossione di pagamento che richiedono l'impiego di strumenti di pagamento diversi dal contante quali: vendite online, pagamenti con l'impiego di dispositivi che consentono l'utilizzo di moneta elettronica, carte prepagate, di debito o di credito;
6. attribuire fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter;
7. gestione risorse economiche e flussi finanziari in entrata ed in uscita (compresi contributi, finanziamenti, sovvenzioni ed agevolazioni in genere, nonché proventi della attività dell'Ente);
8. transazioni finanziarie con controparti (fornitori, dipendenti, collaboratori e consulenti a qualsiasi titolo, ecc...);
9. spese di rappresentanza, omaggi e sponsorizzazioni;
10. adempimenti gestionali, contabili, fiscali e tributari;
11. rapporti con Istituti di Credito e finanziari in genere.

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO	PARTE SPECIALE Pag. 39 di 71
--	--	-------------------------------------

L'Organo Amministrativo della Società potrà disporre, qualora se ne ravvisi la necessità, ulteriori integrazioni delle suddette "attività sensibili" definendo, se del caso, gli opportuni provvedimenti operativi.

Oltre alle attività sociali che potrebbero essere suscettibili di dar luogo ai presupposti per la commissione dei delitti di cui ai reati presupposto elencati all'art. 25 octies, è necessario prevedere specifiche forme di controllo per i "**processi strumentali**", cioè per quelle attività attraverso le quali si potrebbero creare le condizioni necessarie alla commissione dei delitti stessi.

Sono considerati in particolare processi strumentali:


- gli investimenti ambientali;
- la ricerca ed innovazione tecnologica;
- gli accordi di partnership con terzi soggetti per collaborazioni commerciali;
- le transazioni che danno luogo alla movimentazione di risorse finanziarie;
- l'approvvigionamento di beni e servizi;
- le consulenze e prestazioni professionali;
- le spese di rappresentanza, gli omaggi e sponsorizzazioni;
- la selezione, assunzione e formazione di personale per qualsiasi tipologia contrattuale;
- le retribuzioni e rimborsi spese al personale;
- i contratti bancari, con imprese, con professionisti e di partnership in genere;
- la gestione e l'affidamento di appalti e subappalti;
- le attività aziendali che prevedano l'utilizzo di sistemi informativi propri, ovvero l'accesso a sistemi informativi gestiti dalla P.A. (in materia di iscrizioni ad albi, attestazioni e certificazioni, in materia fiscale e previdenziale, in materia di formazione e ricerca, in materia di accesso a contributi, erogazioni e finanziamenti, ecc.).

L'Organo Amministrativo della Società potrà disporre, qualora se ne ravvisi la necessità, ulteriori integrazioni delle suddette "processi strumentali" definendo, se del caso, gli opportuni provvedimenti operativi.

Giova ripetere che in relazione a ciascuna delle attività e dei processi sopra enumerati potrebbero potenzialmente verificarsi condotte illecite suscettibili di integrare i reati in commento e ingenerare ripercussioni sull'andamento dell'attività d'impresa, sul corretto funzionamento dei meccanismi concorrenziali, sulla trasparenza e l'informazione dei portatori di interesse a vario titolo coinvolti nelle attività sociali (si pensi ai soci, agli appaltatori e subappaltatori, agli istituti di credito, ai creditori, finanche ai dipendenti).

I Soggetti coinvolti nelle predette attività sensibili e processi strumentali si ritiene possano essere gli Amministratori, il Direttore, i Dirigenti (ove nominati), i Responsabili amministrativi e finanziari ovvero dell'ufficio/servizio, i Responsabili amministrativi e tecnici, il personale dipendente interessato e suo diretto responsabile (secondo le rispettive competenze), gli organi di controllo (Collegio Sindacale, Revisore legale, Organismo di Vigilanza, RPCT), nonché i consulenti e collaboratori a qualsiasi titolo coinvolti nella attività sensibile ovvero nel processo strumentale.

7 SISTEMA DEI CONTROLLI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PRESUPPOSTO

 <p>ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.</p>	<p>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO</p> <p>REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO</p>	<p>PARTE SPECIALE</p> <p>Pag. 40 di 71</p>
---	--	--

7.1 PREMESSA

La Società, nell'adeguare la presente Parte Speciale ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione - nella ampia accezione già sopra delineata - o con Organi Comunitari o in danno dello Stato, nonché ai delitti in materia di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio, ha tenuto conto anche:


- delle previsioni del D.Lgs n. 231/2001;
- della vigente disciplina legislativa in materia di protezione dei dati personali di cui al Reg. UE 16/679 (GDPR);
- del D.M. 13/02/2014 – *“Procedure semplificate per l'adozione dei modelli di organizzazione e gestione nelle piccole e medie imprese”*;
- delle *“Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n°231/2001”* redatte da Confindustria (edizione marzo 2014 e approvate dal Ministero della Giustizia in data 21 luglio 2014 e edizione giugno 2021);
- dei *“Principi di redazione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001”* elaborato nel giugno 2016 dal Comitato tecnico-scientifico *“Linee Guida per la redazione e l'attestazione dei modelli organizzativi ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231”* costituito in seno al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dei *“Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l'attività dell'organismo di vigilanza e prospettive di revisione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231”* pubblicati nel febbraio 2019;
- della vigente disciplina legislativa di cui al Codice penale e alle norme speciali di settore.

Si evidenzia che costituiscono parte integrante dei sistemi di controllo di Poiana rispetto alle attività a rischio i seguenti elementi:

- Parte Generale del Modello Organizzativo;
- Codice Etico e Valori Condivisi;
- Sistema anticorruzione adottato;
- Sistema di Deleghe, Procure e Poteri;
- Struttura Organizzativa (Organigramma e mansionario);
- Principi e Regole generali di comportamento di cui alla presente Parte Speciale;
- Sistema Disciplinare;
- Policy Whistleblowing;
- Procedure ed istruzioni operative collegate ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale;
- Regolamento Aziendale – Norme di comportamento e di disciplina aziendale per l'utilizzo di internet e della posta elettronica;
- Sistema di Gestione Integrato;
- Procedure ed istruzioni operative collegate ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale.

7.2 IL CODICE ETICO ED I VALORI CONDIVISI

La Società si è dotata di un Codice Etico che raccoglie i principi e i valori di riferimento ai quali ciascun destinatario deve ispirare il proprio agire, oltre che le norme di comportamento cui uniformarsi, e ciò anche indipendentemente dalle specifiche previsioni della presente Parte Speciale

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO	PARTE SPECIALE Pag. 41 di 71
--	--	-------------------------------------

e dal proprio ruolo di apicale, di subordinato ovvero di collaboratore esterno, nella piena consapevolezza che il rispetto di quanto previsto nel Codice Etico ha la finalità di orientare tutti i destinatari nelle situazioni non codificate.


La piena effettività del Codice Etico è garantita anche dal fatto che ogni scostamento dai valori e dai principi in esso contenuti, potrebbe originare una responsabilità a livello disciplinare.

In particolare, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati di cui alla presente Parte Speciale, tutti i destinatari del modello debbono:

- Rispettare le Leggi e Regolamenti a livello Europeo, Statale, Regionale e Locale;
- Rispettare i principi di:
 - **Integrità** (che si traduce nell'agire in modo corretto e trasparente, evitando informazioni ingannevoli e comportamenti tali da trarre indebito vantaggio da posizioni di debolezza o di non conoscenza altrui);
 - **Trasparenza, completezza dell'informazione e tracciabilità** (ogni azione deve essere svolta, garantendo correttezza, completezza, uniformità, trasparenza e tempestività d'informazione e ogni scelta deve essere adeguatamente **documentata**);
 - **Tutela del patrimonio e delle risorse dell'Ente** (l'Ente non può svilire il proprio patrimonio e deve preservarlo con idonei interventi);
 - **Antiriciclaggio e Anticorruzione** (l'Ente rispetta e si pone a baluardo delle strutture pubbliche e del loro operato, anche in termini di controllo, perseguendo obiettivi di contrasto ad ogni forma di influenza nell'azione legittima dei pubblici funzionari e di privati, nonché adottando pedissequamente e proattivamente ogni comportamento che contrasti il riciclaggio e l'autoriciclaggio);
 - **Efficienza** (che richiede che in ogni attività lavorativa venga realizzata l'economicità della gestione delle risorse impiegate nell'erogazione dei servizi e venga assunto l'impegno di offrire un servizio adeguato rispetto alle esigenze dell'utente e secondo gli standard più avanzati);
 - **Data Protection e Riservatezza**: deve essere garantita la massima riservatezza e la possibilità di controllo da parte dei *data owner*.

Tutti i soggetti appartenenti - direttamente o indirettamente - all'organizzazione aziendale della Società (amministratori, apicali, subordinati, collaboratori, consulenti, partners, ecc.):

- sono tenuti a prestare il necessario impegno al fine di prevenire la possibile commissione di reati, riferendo con tempestività e riservatezza al proprio responsabile, ovvero all'Organo Amministrativo, al Collegio Sindacale e all'Organismo di Vigilanza di ogni notizia di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento delle proprie attività, circa violazioni di norme giuridiche, del Codice Etico e del presente Modello, nonché di altre disposizioni aziendali che possano, a qualunque titolo, coinvolgere la Società;
- sono tenuti alla massima riservatezza nella gestione delle informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni in conformità alla legge, ai regolamenti e alle circostanze, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro,
- sono tenuti al rispetto delle procedure legate ad un utilizzo corretto dei dati, nel pieno rispetto delle norme a tutela della privacy e della normativa vigente (oggi: Regolamento Europeo 679/2016 – c.d. GDPR).

 <p>ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.</p>	<p>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO</p> <p>REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO</p>	<p>PARTE SPECIALE</p> <p>Pag. 42 di 71</p>
---	---	--

7.3 DELEGHE, PROCURE E POTERI DI FIRMA

Attualmente la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione. L'atto di nomina è costituito da una delibera dell'Assemblea che è coerentemente riportata in Camera di Commercio e desumibile dalla Visura Camerale.

È stata conferita idonea procura al Direttore Generale della Società, i cui titoli, competenze ed esperienze garantiscono la sua capacità tecnica ed organizzativa, per la gestione e le attività ordinarie della Società.

Per le aree di attività potenzialmente interessate da condotte suscettibili di integrare i reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, l'Organo Amministrativo ed il Direttore Generale potrebbero essere chiamati a rispondere a titolo personale e/o in concorso di eventuali reati.

Qualora sia necessaria l'attribuzione di ulteriori procure/deleghe, l'Organo Amministrativo delibererà il rilascio ai soggetti di specifica procura scritta che rispetti i seguenti criteri:

- ciascuna procura deve definire in modo specifico e inequivocabile i poteri del procuratore e il soggetto cui il procuratore riporta gerarchicamente;
- i poteri gestionali assegnati con le procure e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- il procuratore deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli;
- le procure devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi.

Nel caso di incarico assegnato a collaboratori, consulenti o altri ad operare in rappresentanza o nell'interesse della Società, deve essere prevista la forma scritta e deve essere inserita una specifica clausola contrattuale che vincoli all'osservanza del presente Modello.

7.4 STRUTTURA ORGANIZZATIVA


La struttura organizzativa di Poiana vede un'articolazione per funzioni, come da organigramma pubblicato in bacheca e sul sito aziendale. Ad ogni posizione organizzativa corrisponde una serie di mansioni che ciascun collaboratore si trova a svolgere in parziale autonomia.

Alcune funzioni e porzioni dei processi vengono, però, demandate all'esterno e, pertanto, non è pensabile che gli outsourcers, i fornitori di servizi ed i professionisti si trovino a poter svolgere in piena autonomia e senza alcun vincolo fornitura di prodotti e servizi od a svolgere in piena autonomia porzioni di attività afferibile alla Società.

Di qui la necessità di vincolare esplicitamente questi soggetti attraverso clausole contrattuali ed affidamenti di incarico che, da un lato, li rendano consapevoli dei valori della Società (rispetto del Codice Etico), nonché delle volontà della Società in relazione allo svolgimento dell'incarico (prescrizioni e vincoli) e che, dall'altro, prevedano l'applicazione di sanzioni, fino alla risoluzione del contratto.

7.5 REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO

Al fine di costruire un sistema idoneo a prevenire la commissione di reati, la Società ha ritenuto ineludibile adottare alcuni presidi generali che si traducono nella promulgazione e diffusione di un set di valori sui quali fonda la propria azione (Codice Etico), ma anche nella presentazione di vincoli all'azione per ovviare a comportamenti suscettibili di integrare le fattispecie di reato trattate nella

 <p>ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.</p>	<p>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO</p> <p>REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO</p>	<p>PARTE SPECIALE</p> <p>Pag. 43 di 71</p>
---	---	--

presente Parte Speciale e nella chiara indicazione delle dipendenze gerarchiche delle diverse posizioni organizzative.

Rimangono da definire anche dei comportamenti che trasformano la posizione organizzativa in un ruolo. Alcuni di essi sono di carattere generale, mentre altri sono più specifici per situazioni codificabili.

Nell'ambito comportamenti più generali, va ricordato che ciascun dipendente, collaboratore o destinatario del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è **tenuto**:


- a prestare il necessario impegno al fine di prevenire la possibile commissione di reati, riferendo con tempestività e riservatezza al Direttore Generale, ovvero all'Organo Amministrativo (ovvero al Presidente del CdA) e all'Organismo di Vigilanza e/o al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, ogni notizia di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento della propria attività lavorativa circa violazioni di norme giuridiche, del Codice Etico o di altre disposizioni aziendali che possano, a qualunque titolo, coinvolgere la Società ai sensi del D.Lgs n. 231/2001;
- alla massima riservatezza nella gestione delle informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni in conformità alla Legge, ai regolamenti e alle circostanze, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro;
- al rispetto delle procedure aziendali in conformità alle norme vigenti.

In particolare, i componenti degli Organi Sociali di Acquedotto Poiana s.p.a. (e i dipendenti e consulenti nell'ambito delle attività da essi svolte) **devono conoscere e rispettare**:

- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile;
- la struttura organizzativa aziendale e il sistema di controllo della gestione;
- le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e di reporting della Società;
- il Codice Etico;
- le procedure/linee guida aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti;
- i regolamenti e i provvedimenti delle Autorità di controllo.

Gli esponenti della Società che hanno fra le loro mansioni il controllo in relazione ai reati trattati nella presente Parte Speciale, anche sulla base di specifica procura conferita dall'Organo Amministrativo, e gli altri soggetti espressamente delegati/incaricati di funzioni commerciali, contabili, di controllo e di revisione, ovvero che svolgono anche di fatto tali attività, **devono**:

- avere una conoscenza adeguata della normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001, della normativa societaria e statutaria, degli accordi con CAFC s.p.a. e delle direttive di quest'ultima, di quanto riportato nel Modello e nel Codice Etico;
- fornire ai propri collaboratori direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nella selezione, assunzione e gestione del personale e dei partners, secondo le peculiarità del proprio ambito di attività, trasferendo la conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001, del Modello, del Codice Etico e della consapevolezza delle situazioni a rischio;
- verificare e garantire il rispetto delle regole comportamentali previste nel Codice Etico, con particolare riguardo all'esigenza di assicurare che ogni operazione e transazione sia correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- verificare la conformità alle regole di comportamento di cui alla presente Parte Speciale e relative eventuali procedure;

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO	PARTE SPECIALE Pag. 44 di 71
--	--	-------------------------------------

- verificare e garantire la segregazione delle funzioni: ovvero la separazione tra soggetto che decide, quello che autorizza, quello che esegue e quello che controlla;
- verificare e garantire che l’assegnazione dei poteri nell’ambito di un processo decisionale sia coerente con le posizioni di responsabilità;
- verificare e garantire l’adeguatezza dei controlli in tutte le fasi del processo;
- verificare e garantire la tempestività ed adeguatezza dei flussi informativi verso l’Organo di Vigilanza;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando pieno rispetto delle norme di legge, dei regolamenti, delle procedure interne;
- astenersi dal porre in essere operazioni fraudolente, simulate, diffondere notizie false, non corrette;


7.5.1 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Richiamato il contenuto dell’analisi del rischio di cui all’allegato 1 (“*Risk assessment*”) della Parte Generale, si illustra di seguito – in via meramente esemplificativa – quali sono le regole generali di comportamento previste ed ineludibili da seguire quando non sono previste diverse specifiche procedure e ferme le previsioni del Codice Etico, del Sistema di Gestione Integrato e della presente Parte Speciale.

I seguenti **divieti** ed **obblighi** di carattere generale si applicano agli Amministratori, Dirigenti/Preposti e ai Dipendenti di Poiana, in via diretta, nonché ai Collaboratori, Consulenti e Partners a qualsiasi titolo della Società.

È fatto espresso **obbligo** di:


- improntare la propria condotta ai principi generali del Codice Etico, con particolare riferimento ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
- svolgere le attività sensibili conformemente alle leggi vigenti, alle disposizioni del Codice Etico e dello Statuto, nonché alle disposizioni aziendali, alle direttive impartite dalla società che esercita attività di direzione e coordinamento su Poiana, nonché alle regole e prescrizioni comportamentali contenute nel presente Modello;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge in materia societaria e di prevenzione della corruzione ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano;
- garantire la tracciabilità della trasmissione dei dati, anche mediante un Sistema informatico di gestione e controllo;
- assicurare l’espletamento delle proprie funzioni nel rispetto e nei limiti dei poteri formalmente ricevuti, nell’ambito delle proprie competenze, con obbligo di riporto al superiore gerarchico, conformandosi alle prescrizioni del Sistema di Gestione adottato dalla Società;
- mantenere la massima riservatezza nella gestione delle informazioni apprese nell’esercizio delle proprie funzioni in conformità alla legge, ai regolamenti e alle circostanze, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro o di collaborazione o contrattuale in genere;
- vigilare e controllare l’operato dei soggetti esterni cui siano state affidati appalti, servizi e concessioni;

 <p>ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.</p>	<p>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO</p> <p>REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO</p>	<p>PARTE SPECIALE</p> <p>Pag. 45 di 71</p>
---	---	--

- assicurare il corretto svolgimento dei rapporti contrattuali intercorrenti con altre società e partners/collaboratori in genere.

È fatto espresso **divieto** di:

- porre in essere, dare collaborazione o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle prese in considerazione nella presente Parte Speciale;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle prese in considerazione nella presente Parte Speciale, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti (cartacei od informatici) o l'uso di altri mezzi fraudolenti o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale e/o del revisore legale e/o di altri soggetti comunque incaricati del controllo (fra cui Organismo di Vigilanza e Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza);
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle Autorità di Vigilanza, nonché omettere la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
- effettuare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari;
- porre in essere qualsiasi comportamento di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, anche in sede di ispezione da parte di Autorità pubbliche;
- effettuare prestazioni in favore di Amministratori, Dirigenti, Dipendenti, Collaboratori, Consulenti e Partners a qualsiasi titolo della Società che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore di Amministratori, Dirigenti, Dipendenti, Collaboratori, Consulenti e Partners a qualsiasi titolo della Società che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti e/o appartenenti alla Pubblica Amministrazione Italiana o straniera, ovvero a privati, che possano determinare le stesse conseguenze previste al punto precedente;
- adottare comportamenti contrari alla normativa vigente, anche mediante l'affidamento di incarichi a professionisti esterni e soggetti terzi, per influenzare indebitamente le decisioni degli Organi pubblici;
- adottare comportamenti contrari alla normativa vigente, anche mediante l'affidamento di incarichi a professionisti esterni e soggetti terzi, per influenzare il giudizio/parere dei funzionari pubblici deputati in sede di ispezioni, controlli e verifiche;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti e/o appartenenti alla Pubblica Amministrazione Italiana o straniera, ovvero a privati, che possano determinare le stesse conseguenze previste al punto precedente;
- compiere azioni o tentare comportamenti che possano anche solo essere interpretati quali pratiche di corruzione e/o concussione, favori illegittimi o che possano generare privilegi per sé e/o altri;
- assicurare favori di qualsiasi genere a soggetti appartenenti a società private o ad enti pubblici, che siano incaricati di gestire i rapporti contrattuali intercorrenti con la Società, anche

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO	PARTE SPECIALE Pag. 46 di 71
--	--	-------------------------------------


per interpostapersona e tali da poter influenzare il loro libero convincimento nello svolgimento della loro attività;

- effettuare spese di rappresentanza che prescindano dagli obiettivi della Società, non espressamente previste nel budget di periodo approvato;
- offrire doni e/o altre utilità al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale e dalle procedure esistenti. In particolare, non devono essere offerti ai rappresentanti e/o ai dipendenti di società private e/o di enti ed organismi pubblici regali, doni, prestazioni gratuite di qualsivoglia genere - salvo quelle espressamente previste nei contratti o che occorrono alla promozione o alla diffusione delle iniziative e degli eventi di Poiana - che possano apparire connesse con il rapporto contrattuale con la Società o mirate a influenzare l'indipendenza di giudizio, o assicurare alla Società un qualsivoglia vantaggio. Gli eventuali omaggi consentiti, nel rispetto delle prassi e delle procedure in vigore, devono sempre essere di esiguo valore e devono essere documentati in modo adeguato a consentire le opportune verifiche da parte dell'OdV e del RPCT;
- analogamente e reciprocamente, accettare doni e/o altre utilità al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale e dalle procedure esistenti. Ove si realizzi, configurando un tentativo di corruzione da parte di amministratori, dirigenti, dipendenti o collaboratori di società private, non dovrà darsi seguito alla proposta e del fatto dovrà esser data pronta comunicazione al proprio diretto superiore o all'Organo Amministrativo e, in ogni caso, all'OdV e al RPCT;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura, come ad esempio promesse di assunzione in favore di rappresentanti e/o dipendenti e/o loro famigliari di società private, o di enti pubblici, che possano apparire od essere finalizzate a determinare qualsivoglia vantaggio per la Società;
- eseguire prestazioni e riconoscere compensi che non trovino adeguata giustificazione nei rapporti contrattuali con terzi;
- intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: soggetti legati all'ambiente del riciclaggio e/o della ricettazione e/o della evasione ed elusione fiscale, all'usura.

7.5.2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 24 DEL D.LGS. 231/01

Le presenti regole sono state predisposte con l'intento di prevenire il coinvolgimento di Poiana nei reati di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 231/01, ovvero il compimento di alcune delle predette condotte criminose nell'interesse o a vantaggio della Società stessa, che potrebbero configurarsi nel caso in cui l'Ente intenda concorrere, effettivamente concorra ovvero ottenga l'assegnazione di contributi, finanziamenti, incentivi, premi e fondi erogati dallo Stato o da altri enti pubblici (Unione Europea, Regioni, Province o città metropolitane, Comuni, aggregazioni di Comuni, Università, Enti di ricerca pubblica, ecc.).

La finalità delle disposizioni incriminatrici richiamate dall'art. 24 del Decreto è quella di tutelare l'interesse pubblico alla selezione degli operatori economici più meritevoli di accedere a facilitazioni e sostegni erogati a carico della collettività, alla trasparenza ed alla regolarità dei processi di selezione dei concorrenti, alla garanzia che le risorse in senso ampio "pubbliche" siano effettivamente impiegate per finalità e scopi di portata generale.


 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO	PARTE SPECIALE Pag. 47 di 71
--	--	-------------------------------------

È evidente che tali finalità risulterebbero compromesse laddove la Società (nell'ordine degli articoli del codice penale riportati nella norma):

- ottenuto il contributo pubblico, lo impieghi con modalità difformi da quelle consentite o per finalità estranee agli scopi del contributo. Il reato sussiste anche nell'ipotesi in cui le somme di denaro vengano destinate sempre ad una finalità di pubblico interesse, ma diversa da quella per cui l'erogazione ha avuto luogo. Il reato può integrarsi anche per finanziamenti ottenuti in passato e, ad oggi, non destinati alle finalità per cui essi erano stati erogati;
- ottenga una erogazione pubblica a mezzo: a) della presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere; b) dell'utilizzo di tali dichiarazioni o documenti; c) dell'omissione di informazioni dovute, senza che per ciò solo il soggetto erogante debba essere indotto in errore;
- ottenga l'erogazione pubblica immeritadamente, inducendo in errore l'Ente erogatore sulla sussistenza dei presupposti e dei requisiti di accesso al beneficio mediante artifici o raggiri, come nel caso in cui nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara la Società fornisca alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa ovvero sottaccia informazioni che, laddove conosciute dall'Ente, avrebbero determinato la volontà negoziale dell'Ente in senso negativo. Anche in forza del richiamo dell'art. 640 *bis* c.p., nella nozione di contributi rientrano le attribuzioni pecuniarie a fondo perduto, corrisposte periodicamente o in un'unica soluzione, in misura fissa o determinata in base a parametri variabili, che possono avere natura vincolata, nell'*an* e nel *quantum*, o natura discrezionale e anche le sovvenzioni; i finanziamenti sono contratti di credito o di garanzia caratterizzati da un'onerosità attenuata e correlativamente dall'obbligo di destinazione delle somma ad uno scopo predeterminato; i mutui agevolati sono dei contratti di credito destinati ad un particolare fine, e caratterizzati da condizioni particolarmente favorevoli per il mutuatario, sia per quanto riguarda i termini e le modalità fissate per l'obbligo di restituzione delle somme percepite, sia soprattutto per il modesto tasso di interesse;
- concorra o ottenga l'assegnazione di benefici pubblici intervenendo in maniera illecita sul trattamento di dati, informazioni e programmi contenuti in un sistema informatico (si pensi all'ipotesi in cui, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico dell'ente pagatore al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti deliberati superiore a quello ottenuto legittimamente).

Per evitare che si verifichino i reati sopra riassunti, tutti i destinatari della presente Parte Speciale e comunque tutti i soggetti coinvolti dovranno sempre comportarsi in maniera conforme ai principi sanciti nel Codice Etico e alle previsioni del Modello Organizzativo, inoltre essi **dovranno**:

- cooperare alla implementazione e alla piena efficienza del sistema di controlli interno alla Società che, ai fini del corretto e legittimo accesso ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione, prevede l'adeguato "censimento" delle password di abilitazione per l'accesso ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione possedute per ragioni di servizio, il rispetto della normativa sulla *privacy* e la puntuale verifica dell'osservanza di tali misure di sicurezza;
- attenersi scrupolosamente agli ordini di servizio e alle procedure aziendali di responsabilizzazione delle funzioni competenti alla predisposizione dei progetti e delle relative istanze;

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO	PARTE SPECIALE Pag. 48 di 71
--	--	-------------------------------------

- cooperare alla implementazione delle attività di controllo gerarchico sulla documentazione da presentare in relazione a singole istanze e richieste (relativamente sia alla documentazione di progetto che alla documentazione attestante i requisiti tecnici, economici e professionali dell'azienda che presenta il progetto) e sulla documentazione attestante l'impiego e la gestione delle erogazioni ottenute;
- cooperare alle verifiche di coerenza tra la funzione richiedente l'erogazione pubblica e la funzione designata a gestire e impiegare le risorse per la realizzazione dell'iniziativa dichiarata, nonché al monitoraggio sull'avanzamento del progetto realizzativo (a seguito dell'ottenimento del contributo, erogazione finanziamento pubblico) e sul relativo reporting alla Pubblica Amministrazione o all'Ente Comunitario e Istituto di Credito interessato, evidenziando, se del caso, le eventuali anomalie;
- astenersi dall'effettuare dichiarazioni/attestazioni/comunicazioni in genere, comunque non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- accedere a sistemi informatici o telematici, compresi quelli in uso alla Pubblica Amministrazione o ad Organi Comunitari, al fine di alterarne il funzionamento, i dati contenuti, le informazioni o i programmi utilizzati e comunque per ottenere o modificare illecitamente informazioni a vantaggio della società o di terzi;
- dar luogo ad una rotazione periodica del personale addetto alle aree e funzioni a maggiore rischio di reato.

Inoltre - fermo il rigoroso rispetto del Codice Etico e delle procedure e regole (normative o meno) che già presidiano l'attività sociale - devono essere rispettate le ulteriori regole qui di seguito descritte, che potranno essere eventualmente implementate in specifiche procedure aziendali.


In tutti i rapporti con i soggetti pubblici (Stato, Regione, Province, Comuni, Autorità internazionali ecc.), oltre al rispetto di quanto previsto dalla legge, dal Codice Etico e dal presente modello, è fatto **obbligo** di:

- fornire informazioni/dati/documenti veritieri e corretti in relazione a quanto richiesto per la attivazione, gestione e conclusione del rapporto, negoziale o meno;
- raccogliere, schedare e conservare, in modo da renderla tracciabile, la documentazione relativa ai rapporti in corso o conclusi con i soggetti pubblici, anche in conformità alle istruzioni operative e alle procedure in vigore;
- informare senza indugio l'OdV ed il RPCT nel caso di comportamenti tenuti da funzionari pubblici che possano integrare le fattispecie di reato previste dal D.Lgs n. 231/01.

È sempre fatto **divieto** di:

- fornire/formare informazioni/documentazioni/attestazioni non veritiere, false o alterate (anche alterando o intervenendo in qualsiasi modo sul funzionamento di un sistema informatico o telematico) in modo da avvantaggiare Poiana nell'ambito del procedimento in corso;
- intraprendere azioni illecite o tenere condotte omissive illecite che possano comunque favorire Poiana.

Accesso e Gestione di contributi, finanziamenti, sovvenzioni da soggetti pubblici.

 <p>ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.</p>	<p>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO</p> <p>REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO</p>	<p>PARTE SPECIALE</p> <p>Pag. 49 di 71</p>
---	---	--

Quando vengono richiesti ad organismi pubblici (Stato, Regione, Province, Comuni, Organi della Comunità Europea, ecc.), anche tramite Istituti di Credito, sovvenzioni, contributi o finanziamenti, mutui o altre erogazioni dello stesso tipo comunque denominate, tutti i soggetti (compresi i consulenti esterni) coinvolti in tali attività hanno l'**obbligo** di:

- presentare dichiarazioni e documenti contenenti informazioni veritiere ed attinenti le attività per le quali le erogazioni possono essere legittimamente richieste e ottenute;
- fornire informazioni/dati/documenti veritieri e corretti in relazione a quanto richiesto per la attivazione del rapporto inerente alla erogazione;
- conservare tutta la documentazione aziendale trasmessa ai soggetti pubblici e ricevuta da questi ultimi per ottenere l'erogazione del finanziamento, sovvenzione o contributo;
- raccogliere, schedare e conservare, in modo da renderla tracciabile, la documentazione relativa ai rapporti in corso o conclusi con i soggetti pubblici;
- informare senza indugio l'OdV ed il RPCT nel caso di comportamenti (tenuti anche da funzionari pubblici) che possano integrare le fattispecie di reato previste dal D.Lgs n. 231/01;

È sempre fatto **divieto** di:

- fornire/formare informazioni/documentazioni/attestazioni non veritiere, false o alterate (anche alterando o intervenendo in qualsiasi modo sul funzionamento di un sistema informatico o telematico) in modo da avvantaggiare Poiana nell'ambito del procedimento;
- intraprendere azioni illecite o tenere condotte omissive illecite che possano comunque favorire Poiana.

Nella fase di utilizzo del finanziamento, contributo, mutuo ecc., è fatto **obbligo** di:


- destinare le erogazioni ottenute alle finalità per le quali sono state richieste e concesse;
- conservare tutta la documentazione comprovante il sostenimento dei costi per i quali è richiesto il rimborso o l'erogazione, anche in conformità alle istruzioni operative e alle procedure in vigore;
- raccogliere, schedare e conservare, in modo da renderla tracciabile, la documentazione relativa ai rapporti in corso o conclusi con i soggetti pubblici, anche in conformità alle istruzioni operative e alle procedure in vigore;
- informare senza indugio l'OdV ed il RPCT nel caso di comportamenti (tenuti anche da funzionari pubblici) che possano integrare le fattispecie di reato previste dal D.Lgs n. 231/2001;

È sempre fatto **divieto** di:

- fornire/formare informazioni/documentazioni/attestazioni non veritiere, false o alterate (anche alterando o intervenendo in qualsiasi modo sul funzionamento di un sistema informatico o telematico) in modo da avvantaggiare Poiana nell'ambito del procedimento in corso;
- intraprendere azioni illecite o tenere condotte omissive illecite che possano comunque favorire Poiana.

Qualora la Società si trovi a richiedere o a percepire finanziamenti (contributi, sovvenzioni, mutui a fondo perduto, ecc.) da parte di enti pubblici italiani o comunitari è necessaria l'individuazione di un Responsabile per la singola operazione.

Fin dall'inizio dell'operazione sarà dato avviso del suo compimento all'OdV, che potrà così monitorare l'intera operazione.

 <p>ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.</p>	<p>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO</p> <p>REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO</p>	<p>PARTE SPECIALE</p> <p>Pag. 50 di 71</p>
---	---	--

Il Responsabile, anche tramite la redazione del progetto finanziato, provvederà anche in questo caso alla redazione di una relazione sulla complessiva operazione, con l'indicazione dell'ente pubblico erogatore del finanziamento e la sintesi delle diverse fasi della procedura.

Il Responsabile curerà che i dati forniti all'ente pubblico a sostegno della richiesta di finanziamento siano assolutamente veritieri e sottoscriverà una dichiarazione circa la loro genuinità, veridicità e completezza.

Nel caso in cui il finanziamento venga effettivamente erogato, anche la fase di impiego dello stesso dovrà essere oggetto di attento monitoraggio: il Responsabile (che potrà anche essere lo stesso che ha seguito la fase di richiesta del finanziamento) annoterà in una propria relazione le modalità di impiego delle somme ricevute e fornirà un esauriente rendiconto conclusivo anche attraverso la rendicontazione finale del progetto.

L'OdV potrà chiedere in ogni momento al predetto Responsabile chiarimenti sulle operazioni poste in essere e sui comportamenti tenuti.

Comportamento in sede di ispezioni e controlli da parte dei soggetti pubblici.

In sede di ispezioni, accertamenti o verifiche (giudiziarie, tributarie, amministrative, dalla Guardia di Finanza, ecc.) devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati/autorizzati.

Di tutto il procedimento relativo all'ispezione, controllo, verifica, ecc. devono essere redatti e conservati gli appositi verbali ed ogni documentazione relativa.

È fatto **obbligo** di:

- fornire dati veritieri e corretti in relazione a quanto richiesto dal funzionario pubblico;
- informare senza indugio l'OdV ed il RPCT nel caso di comportamenti tenuti dal funzionario pubblico che possano integrare le fattispecie di reato previste dal D.Lgs n. 231/2001.


È sempre fatto **divieto** di:

- dare e/o offrire danaro, doni o qualsiasi altra utilità ai pubblici funzionari - quali appartenenti a personale della Guardia di Finanza, dell'Agenzia delle Entrate, dell'ARPA, dell'Ispettorato del Lavoro, ecc. - al fine di ottenere un provvedimento o un comportamento favorevole a Poiana;
- fornire/formare informazioni/documentazioni/attestazioni non veritiere, false o alterate (anche alterando o intervenendo in qualsiasi modo sul funzionamento di un sistema informatico o telematico) in modo da avvantaggiare Poiana nell'ambito del procedimento di ispezione/controllo in corso;
- intraprendere azioni illecite o tenere condotte omissive illecite che possano comunque favorire Poiana.

In generale ai soggetti che materialmente intrattengono rapporti con un soggetto pubblico per conto della società deve essere formalmente conferito potere in tal senso dalla società medesima (con apposita delega per i dipendenti – anche tramite il responsabile – e gli organi sociali, ovvero nel relativo contratto di consulenza o di partnership per gli altri soggetti indicati).

L'OdV potrà chiedere in ogni momento a tali soggetti chiarimento sulle operazioni da essi poste in essere e sui comportamenti tenuti.

Ogni soggetto responsabile di una operazione di rischio (effettivo o potenziale) è tenuto a comunicare immediatamente all'OdV ed al RPCT eventuali profili di irregolarità venuti alla sua attenzione.

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO	PARTE SPECIALE Pag. 51 di 71
--	--	-------------------------------------

Devono essere attuati i seguenti controlli, che dovranno essere eventualmente implementati in specifiche procedure:

- controlli formali e sostanziali in merito alla provenienza, formazione e gestione delle risorse economiche e dei flussi finanziari in entrata ed in uscita;
- controlli sulle registrazioni dei pagamenti e transazioni comunque effettuati;
- controlli formali e sostanziali in merito alla richiesta e impiego di nuovi capitali, di contributi, sovvenzioni, agevolazioni e finanziamenti, di ricavi e/o proventi e/o utilità in attività economiche, finanziarie ed imprenditoriali o speculative, al fine di verificarne la liceità;
- effettuare controlli formali e sostanziali in merito alla corretta, integrale e veritiera rappresentazione contabile delle attività e passività dell'Ente, nonché al corretto ed integrale adempimento degli obblighi fiscali e tributari.

7.5.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 DEL D.LGS. 231/01

Le presenti regole sono state predisposte con l'intento di prevenire il coinvolgimento di Poiana nei reati di cui all'art. 25 del D.Lgs n. 231/01, ovvero il compimento di alcune delle predette condotte criminose nell'interesse o a vantaggio della società medesima.

La Società interagisce e si rapporta con la Pubblica Amministrazione ed i pubblici poteri, che sono, al contempo, soggetti regolatori della vita economica, centri di produzione di beni e servizi ma anche soggetti nei cui confronti la Società è chiamata all'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale.


La finalità delle disposizioni incriminatrici richiamate dall'art. 25 del Decreto è quella di tutelare i valori dell'imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione, l'efficienza e l'efficacia dell'azione dei pubblici poteri, la parità di trattamento tra i cittadini.

E difatti i reati di cui all'art. 25 del D.Lgs. n. 231/2001 possono essere commessi unicamente da soggetti dotati della qualifica di "*pubblico ufficiale*" (art. 357 c.p.) e di "*incaricato di pubblico servizio*" (art. 358 c.p.). L'inserimento nel D.Lgs. n. 231/01 di tali figure di reato come delitti presupposto si giustifica perché la legge punisce, in presenza di determinate circostanze, anche il privato che concorre con il soggetto pubblico nella realizzazione del reato.

Inoltre vi sono talune figure di reato contro la pubblica amministrazione delle quali risponde in via autonoma anche il privato: così risponde del reato di cui all'art. 319 quater c.p. anche chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altre utilità; è punito ai sensi dell'art. 321 il privato cittadino che dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità a fronte del compimento di atti di corruzione per un atto dell'ufficio o per atto contrario ai doveri d'ufficio. Anche le condotte di istigazione alla corruzione di cui all'art. 322, commi 1 e 2 del Codice penale, sono reati comuni, che qualunque privato cittadino può porre in essere.

Da tali premesse deriva la configurazione delle figure di reato richiamate dalla norma, il cui verificarsi implica, alle condizioni e nei casi previsti dagli artt. 5 e seguenti del D.Lgs. n. 231/2001 una responsabilità in capo all'Ente, laddove un soggetto "aziendale", nel senso di cui all'art. 5, co. 1, lett. a) e b), del D.Lgs. n. 231/2001:

- (con riferimento alle condotte di cui all'art. 317 c.p.) concorra ad esempio nel fatto del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, approfittando del suo status,


 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO	PARTE SPECIALE Pag. 52 di 71
--	--	-------------------------------------

richieda a soggetti terzi prestazioni non dovute, laddove da tale comportamento derivi, in qualche modo, un vantaggio per la società;

- (con riferimento alle condotte di cui all'art. 318 c.p.) offra o prometta al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro, beni o altre utilità per l'esercizio delle funzioni o dei poteri di cui questi ultimi sono investiti, come ad esempio nel caso in cui, allo scopo di "velocizzare" una pratica di qualsiasi genere, il soggetto "aziendale" corrisponda somme di denaro al funzionario pubblico responsabile del relativo procedimento;
- (con riferimento alle condotte di cui all'art. 319 c.p.) offra o prometta al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro, beni o altre utilità o fronte del compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio ovvero dell'omissione o del ritardo di un atto del suo ufficio, come ad esempio nel caso in cui, allo scopo di ottenere un'autorizzazione in difetto dei presupposti di legge, il soggetto "aziendale" corrisponda somme di denaro al funzionario pubblico responsabile del relativo procedimento;
- (con riferimento alle condotte di cui all'art. 319 ter c.p.) ponga in essere gli stessi fatti già sanzionati dagli artt. 318 e 319 c. p. ma in occasione di un processo civile, penale o amministrativo e allo scopo di favorire o danneggiare una parte del processo medesimo; si segnala che la giurisprudenza ha considerato "atto giudiziario" qualsiasi atto funzionale a un procedimento giudiziario, indipendentemente dalla qualifica soggettiva di chi lo realizza: così anche la corresponsione ad opera di un soggetto "aziendale" di un importo di denaro per orientare in senso favorevole alla società una testimonianza in un processo in cui la società stessa sia parte rientra nel novero dei fatti puniti dall'art. 319 ter c. p.;
- (con riferimento alle condotte di cui all'art. 319 quater c.p.) corrisponda o prometta di corrispondere al pubblico ufficiale, all'incaricato di pubblico servizio o ad un terzo, denaro od altra utilità cedendo alle condotte persuasive, ingannatorie o comunque moralmente pressanti di quest'ultimo, nella prospettiva di conseguire un tornaconto per la società;
- (con riferimento alle condotte di cui all'art. 322 c.p.) offra o prometta il denaro o l'utilità illecita, che tuttavia non vengono accettati dal destinatario della proposta;
- (con riferimento alle condotte di cui all'art. 322 bis c.p.) ponga in essere o concorra in fatti concussivi, corruttivi o di induzione indebita in cui risultino coinvolti funzionari o membri delle istituzioni comunitarie o persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio nell'ambito di altri stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, se il fatto è commesso per procurare un vantaggio in capo alla società nell'ambito di operazioni economiche internazionali;
- (con riferimento alle condotte di cui all'art. 346 bis c.p.) ponga in essere o concorra in condotte di intermediazione illecita fra corrotto e corruttore.


Per evitare che si verifichino i reati sopra riassunti tutti i destinatari della presente parte speciale e comunque tutti i soggetti coinvolti dovranno sempre comportarsi in maniera conforme ai principi sanciti nel Codice Etico e alle previsioni del Modello Organizzativo, inoltre essi **dovranno**:

- monitorare lo stato dei procedimenti di richiesta di erogazioni, contributi o finanziamenti pubblici e attivare approfondimenti su potenziali indicatori di rischio (ad es. concentrazione delle richieste andate a buon fine in capo a determinati funzionari di una pubblica amministrazione);
- proceduralizzare i rapporti e le operazioni che si dovessero svolgere in aree geografiche a rischio reato, prevedendo apposite cautele operanti fin dalla fase precontrattuale e di

 <p>ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.</p>	<p>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO</p> <p>REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO</p>	<p>PARTE SPECIALE</p> <p>Pag. 53 di 71</p>
---	---	--

negoziazione e comprendenti la individuazione dei soggetti incaricati delle relative operazioni e lo scambio di comunicazioni formali che ne attestino la trasparenza e la correttezza;

- effettuare periodici controlli dei collaboratori esterni;
- osservare le specifiche istruzioni operative e procedure relative ad acquisti, consulenze, spese di rappresentanza, assicurando adeguati livelli di autorizzazioni per le spese di rappresentanza, stratificazione dei poteri di firma e tracciabilità dei flussi finanziari;
- astenersi dall'effettuare prestazioni in favore di Amministratori, Dirigenti, Dipendenti, Collaboratori, Consulenti e Partners a qualsiasi titolo della società che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- astenersi dall'effettuare elargizioni o promesse di danaro o di altra utilità (anche di natura sessuale) a pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio, e comunque in favore di rappresentanti e/o appartenenti alla Pubblica Amministrazione Italiana o straniera (compresi membri degli organi delle Comunità europee e funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri);
- astenersi dal distribuire o offrire o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici ed a privati italiani ed esteri (compresi membri degli organi delle Comunità europee e funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri: e ciò anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale. I regali offerti – salvo quelli di modico valore – devono essere documentati in modo adeguato a consentire le verifiche da parte dell'OdV e del RPCT;
- astenersi dall'accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti e/o appartenenti alla Pubblica Amministrazione Italiana o straniera (compresi membri degli organi delle Comunità europee e funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri), ovvero a privati, che possano determinare le stesse conseguenze previste al punto precedente;
- astenersi dall'indurre/ricevere/accettare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) offerti da rappresentanti e/o appartenenti della Pubblica Amministrazione Italiana o straniera (compresi membri degli organi delle Comunità europee e funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri), ovvero da privati, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per il socio od il terzo in genere o comunque accordare ai predetti un trattamento od una condizione più favorevole rispetto a quella dovuta, prevista o normalmente offerta;
- astenersi da qualsivoglia condotta finalizzata, anche per interposta persona, a mediazioni illecite con pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio nazionali ed esteri, ovvero con funzionari di Organi ed Autorità nazionali ed internazionali, e comunque da condotte volte al compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio, ovvero all'omissione o ritardo di atti d'ufficio ad opera di tali soggetti;
- dar luogo ad una rotazione periodica del personale addetto alle aree e funzioni a maggiore rischio di reato.

 <p>ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.</p>	<p>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO</p> <p>REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO</p>	<p>PARTE SPECIALE</p> <p>Pag. 54 di 71</p>
---	---	--

Inoltre - fermo il rigoroso rispetto del Codice Etico e delle procedure e regole che già presidiano l'attività sociale - devono essere rispettate le ulteriori regole qui di seguito descritte sia in territorio italiano che all'estero, che potranno essere eventualmente implementate in specifiche procedure aziendali.

Gestione dei rapporti con gli Enti pubblici e pubblici funzionari, ad esempio per l'ottenimento di autorizzazioni anche ambientali, licenze per l'esercizio, concessioni necessarie per l'esercizio di attività aziendali o al processo di espansione o integrazione delle attività aziendali.

Quando l'esercizio dell'attività implichi un rapporto con Enti e uffici pubblici, ovvero con pubblici funzionari (pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio) - nazionali, comunitari od esteri in genere - e in particolare nel caso in cui si renda necessario il rilascio di dichiarazioni strumentali alla concessione di permessi, autorizzazioni, e comunque titoli abilitativi o in quello in cui l'Ente pubblico esegua una attività di controllo su aree di attività della Poiana, dovrà essere sempre individuato o individuabile l'esponente aziendale che tiene i contatti con l'Ente Pubblico o il funzionario pubblico. Ai soggetti che materialmente intrattengono rapporti con l'Ente Pubblico o con pubblici funzionari in genere (nazionali od esteri) per conto o in nome della Società deve essere formalmente conferito potere in tal senso dalla Società medesima (anche, ove necessario, con apposita delega per i dipendenti – anche tramite il responsabile dell'ufficio e/o del servizio – ovvero nel relativo contratto di consulenza o di partnership per gli altri soggetti indicati).

L'OdV potrà chiedere in ogni momento a tali soggetti chiarimenti sulle operazioni da essi poste in essere e sui comportamenti tenuti.

In tutti i rapporti con soggetti pubblici (Stato, Regione, Province, Comuni, Organismi della Comunità Europea, ecc.) e funzionari pubblici, oltre al rispetto di quanto previsto dalla legge, dal Codice Etico e dal presente modello, è fatto **obbligo** di:


- fornire informazioni/dati/documenti veritieri e corretti in relazione a quanto richiesto per la attivazione, gestione e conclusione del rapporto negoziale o meno;
- raccogliere, schedare e conservare, in modo da renderla tracciabile, la documentazione relativa ai rapporti in corso o conclusi con i soggetti pubblici, anche in conformità alle istruzioni operative e alle procedure in vigore;
- informare senza indugio l'OdV ed il RPCT nel caso di comportamenti tenuti da funzionari pubblici che possano integrare le fattispecie di reato previste dal D.Lgs n. 231/01;

È sempre fatto **divieto** di:

- fornire/formare informazioni/documentazioni non veritiere, false o alterate in modo da avvantaggiare Poiana nell'ambito del procedimento in corso;
- dare, promettere e/o offrire danaro, doni o qualsiasi altra utilità ai pubblici funzionari, anche per interposta persona, al fine di ottenere un provvedimento o un comportamento più favorevole rispetto a quello normalmente spettante o dovuto alla Società;
- intraprendere azioni illecite o tenere condotte omissive illecite che possano comunque favorire Poiana.

Rapporti con partner commerciali in genere, consulenti e collaboratori.

Nei contratti con imprese appaltatrici e subappaltatrici, ovvero con professionisti, stipulati dopo l'entrata in vigore del presente Modello, deve essere contenuta una apposita dichiarazione con cui la controparte dichiara di essere a conoscenza e di impegnarsi al rispetto del Codice Etico e del

 <p>ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.</p>	<p>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO</p> <p>REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO</p>	<p>PARTE SPECIALE</p> <p>Pag. 55 di 71</p>
---	---	--

Modello 231 adottato, ed altresì una specifica clausola risolutiva espressa del contratto che preveda la risoluzione dello stesso ai sensi dell'art. 1456 c.c. e il diritto di Poiana al risarcimento del danno nel caso in cui l'impresa violi quanto previsto dal Codice Etico e dal Modello 231.

Le relazioni con i fornitori sono regolate dai principi e dalle regole previsti nel presente Modello, nonché dalle procedure che verranno emanate, e sono oggetto di un costante monitoraggio. Tali relazioni con i fornitori comprendono anche i contratti di consulenza.

La stipula di un contratto con un fornitore/consulente deve sempre basarsi su rapporti di estrema chiarezza ed essere conforme al Modello e alle procedure predisposte da Poiana.

Gli eventuali accordi aziendali con i partners commerciali e i contratti e le lettere di incarico a professionisti esterni dovranno essere sempre in forma scritta, con l'indicazione precisa dell'oggetto; nell'accordo il partner commerciale (o il suo rappresentante legale, quando si tratti di persona giuridica) o il professionista dichiareranno di essere a conoscenza del presente Modello, impegnandosi al suo rispetto.

Per garantire la massima trasparenza ed efficienza del processo di acquisto, la società predispone la conservazione delle informazioni nonché dei documenti ufficiali e contrattuali per i periodi stabiliti dalle normative vigenti.

Le operazioni di acquisto e i pagamenti devono essere autorizzati dai soggetti specificatamente designati.

Il rinnovo di contratti di consulenza o rapporti di collaborazione con soggetti terzi deve essere formalizzato tramite contratto.

In tutti i rapporti con professionisti, partner commerciali in genere, consulenti e collaboratori in genere, oltre al rispetto di quanto previsto dalla legge, dal Codice Etico e dal presente Modello, è fatto **obbligo** di:


- fornire informazioni/dati/documenti veritieri e corretti in relazione a quanto richiesto per la attivazione, gestione e conclusione del rapporto negoziale o meno;
- raccogliere, schedare e conservare, in modo da renderla tracciabile, la documentazione relativa ai rapporti in corso o conclusi;
- informare senza indugio l'OdV ed il RPCT nel caso di comportamenti tenuti nell'ambito dei citati rapporti che possano integrare le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. n. 231/01;

È sempre fatto **divieto** di:

- fornire/formare informazioni/documentazioni non veritiere, false o alterate in modo da avvantaggiare un concorrente o l'esecutore della prestazione (persona giuridica o fisica) nell'ambito del rapporto in corso;
- chiedere e/o ricevere e/o indurre la dazione di promessa di denaro, doni e/o qualsiasi altra utilità diretta e/o indiretta (anche di natura sessuale), o accettarne la promessa, da chiunque intenda o voglia conseguire indebitamente un trattamento più favorevole rispetto a quello normalmente offerto da Poiana e/o previsto e/o dovuto;
- intraprendere azioni illecite o tenere condotte omissive illecite che possano comunque favorire un concorrente o un partner di Poiana.

Gestione di contenziosi giudiziari e stragiudiziali.

Nel corso dei processi penali, civili o amministrativi, e/o stragiudiziali è fatto **divieto** di:

 <p>ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.</p>	<p>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO</p> <p>REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO</p>	<p>PARTE SPECIALE</p> <p>Pag. 56 di 71</p>
---	--	--

- dare e/o offrire danaro, doni o qualsiasi altra utilità a soggetti - quali componenti di collegio arbitrale, giudici, periti di ufficio, polizia giudiziaria, testimoni, ecc. - al fine di ottenere un provvedimento favorevole a Poiana;
- fornire/formare informazioni/documentazioni false o alterate in modo da avvantaggiare Poiana nel corso di un processo e/o di un contenzioso anche stragiudiziale;
- intraprendere azioni illecite o tenere condotte omissive illecite che possano comunque favorire la Società.

È fatto **obbligo** di conservare tutta la documentazione aziendale trasmessa (anche per il tramite di legali esterni e consulenti di parte) agli organi competenti per il contenzioso (i Giudici, i componenti un collegio arbitrale, i periti di ufficio designati, ecc.).

Accesso e Gestione di contributi, finanziamenti, sovvenzioni da soggetti pubblici.

Qualora la Società si trovi a richiedere o a percepire finanziamenti (contributi, sovvenzioni, mutui a fondo perduto, ecc.) da parte di Enti pubblici italiani o comunitari è necessaria l'individuazione di un Responsabile per la singola operazione.

Fin dall'inizio dell'operazione sarà dato avviso del suo compimento all'OdV, che potrà così monitorare l'intera operazione.

Il Responsabile provvederà anche in questo caso alla redazione di una relazione sulla complessiva operazione, con l'indicazione dell'ente pubblico erogatore del finanziamento e la sintesi delle diverse fasi della procedura.

Il Responsabile curerà che i dati forniti all'ente pubblico a sostegno della richiesta di finanziamento siano assolutamente veritieri e sottoscriverà una dichiarazione circa la loro genuinità, veridicità e completezza.

Nel caso in cui il finanziamento venga effettivamente erogato, anche la fase di impiego dello stesso dovrà essere oggetto di attento monitoraggio: il Responsabile (che potrà anche essere lo stesso che ha seguito la fase di richiesta del finanziamento) annoterà in una propria relazione le modalità di impiego delle somme ricevute e fornirà un esauriente rendiconto conclusivo.

Quando vengono richiesti ad organismi pubblici (Stato, Regione, Province, Comuni, Organi della Comunità Europee, ecc.), anche tramite Istituti di Credito, sovvenzioni, contributi o finanziamenti, mutui o altre erogazioni dello stesso tipo comunque denominate, tutti i soggetti (compresi i consulenti esterni) coinvolti in tali attività hanno l'**obbligo** di:


- presentare dichiarazioni e documenti contenenti informazioni veritiere ed attinenti le attività per le quali le erogazioni possono essere legittimamente richieste e ottenute;
- conservare tutta la documentazione aziendale trasmessa ai soggetti pubblici e ricevuta da questi ultimi per ottenere l'erogazione del finanziamento, contributo ecc., anche in conformità alle istruzioni operative e alle procedure in vigore;

È sempre fatto **divieto** di:

- fornire/formare informazioni/documentazioni/attestazioni non veritiere, false o alterate in modo da avvantaggiare la Società nell'ambito del procedimento in corso;
- intraprendere azioni illecite o tenere condotte omissive illecite che possano comunque favorire Poiana.

Comportamento in sede di ispezioni e controlli da parte di soggetti pubblici.

In sede di ispezioni, accertamenti o verifiche (giudiziarie, tributarie, amministrative, relative al D.Lgs. n. 81/2008 o alla normativa ambientale, condotte dalla ASL, dall'INPS, dall'INAIL, dall'ARPA, dalla

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO	PARTE SPECIALE Pag. 57 di 71
--	--	-------------------------------------

Guardia di Finanza, dal Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri, ecc.) devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati/autorizzati.

Di tutto il procedimento relativo all'ispezione, controllo, verifica, ecc. devono essere redatti e conservati gli appositi verbali ed ogni documentazione relativa.

È fatto **obbligo** di:

- fornire dati veritieri e corretti in relazione a quanto richiesto dal funzionario pubblico;
- informare senza indugio l'OdV ed il RPCT nel caso di comportamenti tenuti dal funzionario pubblico che possano integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto;

È sempre fatto **divieto** di:

- dare e/o offrire danaro, doni o qualsiasi altra utilità ai pubblici funzionari - quali appartenenti all'ARPA, all'ASL, allo SPISAL, al NOE dei Carabinieri, a personale della Guardia di Finanza o dell'Agenzia delle Entrate, a Organi di Controllo della Comunità Europea o di Stati Esteri - al fine di ottenere un provvedimento o un comportamento favorevole alla Società;
- fornire/formare informazioni/documentazioni false o alterate in modo da avvantaggiare Poiana nell'ambito del procedimento in corso;
- intraprendere azioni illecite o tenere condotte omissive illecite che possano comunque favorire la Società.

Ogni soggetto responsabile di una operazione di rischio (effettivo o potenziale) è tenuto a comunicare immediatamente all'OdV ed al RPCT eventuali profili di irregolarità venuti alla sua attenzione.

Devono essere attuati i seguenti controlli, che dovranno essere eventualmente implementati in specifiche procedure aziendali:


- controlli formali e sostanziali in merito alla provenienza, formazione e gestione delle risorse economiche e dei flussi finanziari aziendali in entrata ed in uscita (comprese sponsorizzazioni, spese di rappresentanza, pubblicità ecc.);
- controlli sulle registrazioni dei pagamenti e transazioni comunque effettuati;
- controlli formali e sostanziali in merito alla richiesta e impiego di nuovi capitali, di contributi, sovvenzioni, agevolazioni e finanziamenti, di ricavi e/o proventi e/o utilità aziendali in attività economiche, finanziarie ed imprenditoriali o speculative, al fine di verificarne la liceità;
- effettuare controlli formali e sostanziali in merito alla corretta, integrale e veritiera rappresentazione contabile delle attività e passività dell'Ente, nonché al corretto ed integrale adempimento degli obblighi fiscali e tributari.

7.5.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 OCTIES DEL D.LGS. 231/01

Le presenti regole sono state predisposte con l'intento di prevenire il coinvolgimento della Società nei reati di cui all'art. 25 *octies* del D.Lgs n. 231/2001, ovvero il compimento di alcune delle predette condotte criminose nell'interesse o a vantaggio della Società stessa.

Attraverso la repressione delle condotte previste nell'art. 25 *octies* del Decreto l'ordinamento giuridico mira – per come sopra esposto - a proteggere il sistema economico e finanziario dall'utilizzo a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

In questo senso, le previsioni del D.Lgs. n. 231/01 si affiancano ad altre misure generali (es. limitazioni all'utilizzo del contante e dei titoli al portatore) e particolari (obblighi di adeguata verifica

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO	PARTE SPECIALE Pag. 58 di 71
--	--	-------------------------------------


della clientela, di tracciabilità delle operazioni, di segnalazione delle operazioni sospette, ecc.) vigenti soltanto per alcuni operatori economici, al fine di realizzare l'obiettivo di tutela consistente nell'evitare che il sistema economico venga piegato a finalità illecite.

Da tali premesse deriva la configurazione delle figure di reato richiamate dalla norma, il cui verificarsi implica, alle condizioni e nei casi previsti dagli artt. 5 e segg. del D.Lgs. n. 231/2001 una responsabilità in capo all'Ente, laddove un soggetto "aziendale", nel senso di cui all'art. 5, co. 1, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 231/2001:

- (con riferimento alle condotte di cui all'art. 648 c.p.) riceva, ovvero operi affinché altri ricevano, pagamenti o utilità economicamente valutabili, per esempio in occasione di approvvigionamenti di beni o servizi, laddove il soggetto "aziendale" sia consapevole della provenienza della provvista economica da un precedente delitto da altri commesso e da tale comportamento derivi, in qualche modo, un vantaggio per l'Ente.
- (con riferimento alle condotte di cui all'art. 648 bis c.p.) intervenga nella circolazione di denaro o altre utilità economicamente apprezzabili, conoscendone la provenienza delittuosa per fatto di terzi, e ne favorisca il trasferimento, la sostituzione o in generale ne impedisca l'identificazione come di provento di un delitto, quando da tale comportamento derivi un vantaggio per l'Ente. In generale, il reato presupposto può essere integrato allorché avvengano trasferimenti di denaro o pagamenti (per esempio in occasione di approvvigionamenti di beni o servizi).
- (con riferimento alle condotte di cui all'art. 648 ter c.p.) e senza essere autore o complice di condotte punite a titolo di ricettazione o riciclaggio, impieghi in attività economico-finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, sempre con lo scopo di occultarne la provenienza illecita, quando da tale comportamento derivi un vantaggio per l'Ente.
- (con riferimento alle condotte di cui all'art. 648 ter.1 c.p.) dopo aver commesso o concorso a commettere un qualsiasi delitto, reimmetta nel mercato (legale) denaro o altra utilità di provenienza illecita, con modalità tali da ostacolare concretamente l'identificazione come di cosa proveniente da delitto: si pensi per esempio all'accantonamento di somme derivanti da evasione fiscale (magari consistita nell'espone nelle dichiarazioni fiscali elementi di costo fittizi, così da occultare redditi d'impresa) e al successivo utilizzo delle medesime per finanziare attività economiche lecite dell'Ente. A tale proposito va sottolineato che, pur restando fermo che non potranno essere sanzionate condotte commesse prima dell'introduzione nell'ordinamento del reato di autoriciclaggio, potrebbe rilevare penalmente la prosecuzione di attività economiche già intraprese, purché non si versi in operazioni economiche "trasparenti" nelle quali difetti la "concreta" idoneità ad ostacolare la provenienza delittuosa del denaro (si pensi, ad esempio, a somme non versate a titolo di IVA o di ritenute utilizzate per eseguire pagamenti nei confronti di dipendenti o fornitori regolarmente annotati nelle scritture contabili).

Per evitare che si verifichino i reati sopra riassunti tutti i destinatari della presente Parte Speciale e comunque tutti i soggetti coinvolti dovranno sempre comportarsi in maniera conforme ai principi sanciti nel Codice Etico e alle previsioni del Modello Organizzativo, inoltre essi **dovranno**:


- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni; opportuno risulterà altresì applicare anche i controlli preventivi specifici previsti in riferimento ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;

 <p>ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.</p>	<p>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO</p> <p>REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO</p>	<p>PARTE SPECIALE</p> <p>Pag. 59 di 71</p>
---	---	--

- svolgere controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali: tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, etc.), degli istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie. Per tali finalità si farà tra le altre cose riferimento alle informazioni consultabili sul sito internet della Banca d'Italia, sezione Unità di Informazione Finanziaria (in sigla UIF), per verificare la persistenza in capo ai partners dei requisiti di onorabilità e professionalità, nonché per escludere che i medesimi figurino nelle liste dei soggetti destinatari di misure di congelamento di fondi e risorse economiche (in base a regolamenti comunitari o provvedimenti nazionali);
- effettuare costanti verifiche sulla tesoreria (rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti, eventuale utilizzo di libretti al portatore o anonimi per la gestione della liquidità etc.); opportuno è altresì applicare anche i controlli preventivi specifici (protocolli) previsti in riferimento ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- determinare requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissare dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard;
- determinare i criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi/joint ventures con altre imprese per la realizzazione di investimenti, nonché di criteri di trasparenza/tracciabilità degli accordi/joint ventures con altre imprese per la realizzazione di investimenti. Tra di essi, a titolo esemplificativo: i) possesso del rating di legalità, iscrizione nelle *white list* prefettizie o nell'elenco delle imprese aderenti al protocollo di legalità tra Confindustria ed il Ministero dell'Interno; ii) impegno del fornitore a produrre una dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto delle norme contributive, fiscali e assicurative a favore dei propri dipendenti e collaboratori, degli obblighi di tracciabilità finanziaria, nonché l'assenza di provvedimenti a carico dell'Ente o dei suoi apicali per reati puniti dal D.Lgs. n. 231; iii) inserimento nei contratti con i fornitori di una clausola risolutiva espressa per l'ipotesi in cui la controparte, destinataria di una certificazione antimafia regolare, risulti destinataria di una sopraggiunta comunicazione ovvero informazione antimafia interdittiva, nonché per mancato rispetto dell'obbligo di denunciare i reati subiti direttamente dal legale rappresentante, o dai propri rappresentanti o collaboratori; iv) limitazione al tempo strettamente necessario del termine entro cui il fornitore destinatario di una sopraggiunta informazione antimafia interdittiva viene in concreto estromesso dal contratto;
- fare applicazione dei controlli preventivi specifici previsti con riferimento ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- adottare adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio;
- dar luogo ad una rotazione periodica del personale addetto alle aree e funzioni a maggiore rischio di reato ove possibile;
- inoltre - fermo il rigoroso rispetto del Codice Etico e delle procedure e regole (normative o meno) che già presidiano o che presiederanno l'attività aziendale - devono essere rispettate le ulteriori regole qui di seguito descritte sia in territorio italiano che all'estero, che dovranno essere eventualmente implementate in specifiche procedure aziendali.

Rapporti con fornitori e partners a livello nazionale e transnazionale.

In tutti i rapporti con fornitori e partners è fatto **obbligo** di:

 <p>ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.</p>	<p>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO</p> <p>REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO</p>	<p>PARTE SPECIALE</p> <p>Pag. 60 di 71</p>
---	---	--

- procedere all'identificazione e registrazione dei dati di fornitori e partners (persone fisiche o giuridiche);
- verificare che fornitori e partners non abbiano sede/residenza o qualsiasi collegamento con Paesi considerati come non cooperativi dal Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI); qualora fornitori e partners siano in alcun modo collegati ad uno di tali Paesi, sarà necessario che le decisioni relative ottengano l'espressa autorizzazione dell'Organo Amministrativo, sentito l'OdV ed il RPCT;
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partners commerciali/finanziari (anche sulla base di banche dati: ad esempio Cerved);
- garantire trasparenza e tracciabilità degli accordi/joint venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti;
- verificare la congruità economica degli investimenti e/o operazioni commerciali effettuate anche con soggetti terzi;
- verificare, ove possibile, l'eventuale applicazione di misure cautelari nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di imprenditori, amministratori o dipendenti del fornitore o partner in relazione ad uno dei delitti presupposto elencati nel D.Lgs n. 231/2001;

Relazioni con controparti, diverse dai partners e fornitori, con cui la Società ha rapporti per lo sviluppo delle proprie attività commerciali.


Nei rapporti con controparti diverse da fornitori e partners è fatto **obbligo** di:

- procedere all'identificazione e registrazione dei dati delle persone fisiche o giuridiche con cui la società conclude contratti necessari allo sviluppo della rete commerciale, anche all'estero, e verificare che tali soggetti non abbiano sede/residenza o qualsiasi collegamento con Paesi considerati come non cooperativi dal Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI); qualora le controparti di cui alla presente area siano in alcun modo collegati ad uno di tali Paesi, sarà necessario che le decisioni relative ottengano l'espressa autorizzazione dell'Organo Amministrativo, sentito l'OdV ed il RPCT;
- verificare la congruità economica degli investimenti e/o operazioni commerciali effettuati con soggetti terzi;
- verificare, ove possibile, l'eventuale applicazione di misure cautelari nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di imprenditori, amministratori o dipendenti della controparte commerciale in relazione ad uno dei delitti presupposto elencati nel D.Lgs. n. 231/01.

Gestione risorse economiche e flussi finanziari in entrata ed uscita.

Nella gestione delle risorse economiche e dei flussi finanziari (in entrata ed in uscita) è fatto **obbligo** di:

- effettuare controlli formali e sostanziali in merito alla tracciabilità e quindi alla provenienza, formazione e gestione delle risorse economiche e dei flussi finanziari aziendali in entrata ed in uscita; tali controlli devono tener conto anche della sede legale dei soggetti controparte (ad es. Paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli istituti di credito utilizzati (sede delle banche coinvolte nelle operazioni) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie;
- non accettare denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) per importi complessivamente superiori a €. 5.000,00.= (ovvero per importi superiori ai limiti

 <p>ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.</p>	<p>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO</p> <p>REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO</p>	<p>PARTE SPECIALE</p> <p>Pag. 61 di 71</p>
---	---	--

stabiliti dalla legislazione vigente), se non tramite intermediari a ciò abilitati quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;

- mantenere evidenza, in apposite registrazioni su archivi informatici, delle transazioni effettuate su conti correnti aperti presso stati in cui permangono regole di trasparenza meno restrittive per importi superiori a €. 5.000,00= (ovvero per importi superiori ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente);
- effettuare controlli formali e sostanziali in merito al reimpiego di contributi, sovvenzioni, agevolazioni e finanziamenti, di ricavi e/o proventi e/o utilità aziendali in attività economiche, finanziarie ed imprenditoriali o speculative, al fine di evitare qualsiasi ostacolo in merito all'accertamento della provenienza del denaro.

Adempimenti contabili, fiscali e tributari.

In relazione a tutti gli adempimenti contabili, fiscali e tributari è fatto **obbligo** di effettuare controlli formali e sostanziali in merito alla corretta, integrale e veritiera rappresentazione contabile delle attività e passività dell'Ente, nonché al corretto ed integrale adempimento degli obblighi fiscali e tributari.


È fatto, inoltre, espresso e generale **divieto** di:

- a. intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: soggetti legati all'ambiente del riciclaggio e/o della ricettazione, al traffico di droga, all'usura, alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, alla prostituzione e/o pornografia minorile, alla tratta di persone;
- b. utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- c. assumere, impiegare e/o gestire personale in violazione delle previsioni di legge e/o dei contratti collettivi e comunque della dignità e libera determinazione individuale.

Ogni soggetto responsabile di una operazione di rischio (effettivo o potenziale) è tenuto a comunicare immediatamente all'OdV e al RPCT eventuali profili di irregolarità venuti alla sua attenzione.

Devono essere attuati i seguenti controlli, che potranno essere eventualmente implementati in specifiche procedure aziendali:

- controlli formali e sostanziali in merito alla provenienza, formazione e gestione delle risorse economiche e dei flussi finanziari aziendali in entrata ed in uscita (comprese sponsorizzazioni, spese di rappresentanza, pubblicità ecc.);
- controlli sulle registrazioni dei pagamenti e transazioni comunque effettuati;
- controlli formali e sostanziali in merito alla richiesta e impiego di nuovi capitali, di contributi, sovvenzioni, agevolazioni e finanziamenti, di ricavi e/o proventi e/o utilità aziendali in attività economiche, finanziarie ed imprenditoriali o speculative, al fine di verificarne la liceità;
- controlli formali e sostanziali in merito alla corretta, integrale e veritiera rappresentazione contabile delle attività e passività dell'Ente, nonché al corretto ed integrale adempimento degli obblighi fiscali e tributari.

 <p>ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.</p>	<p>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO</p> <p>REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO</p>	<p>PARTE SPECIALE</p> <p>Pag. 62 di 71</p>
---	---	--

7.6 SISTEMA DISCIPLINARE

La Società ha adottato un Sistema Disciplinare che è stato diffuso a tutti i lavoratori e che viene applicato al fine di sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, nel Codice Etico e nella *Policy Whistleblowing* ex D.Lgs n. 24/2023 adottati. Tale sistema sanzionatorio è parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. della Società.

La Società intende applicare con costanza le sanzioni previste in caso di mancato rispetto delle misure indicate nel Modello e dissuadere ogni comportamento che violi il rispetto delle misure preventive e protettive adottate per la prevenzione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

Le sanzioni previste per i soggetti individuati nella presente Parte Speciale sono quelle indicate nel Sistema Disciplinare (mutuate, in parte qua, dal vigente CCNL del settore Gas-Acqua) che qui si riassumono:

- *Amministratori e componenti Organi di controllo (OdV, Collegio Sindacale/ Sindaco Unico o Revisori ove nominati):*

- a. diffida al puntuale rispetto del Modello;
 - b. revoca delle deleghe;
 - c. decurtazione degli emolumenti o del corrispettivo;
 - d. allontanamento temporaneo dalla società;
 - e. revoca delle deleghe o dall'incarico per giusta causa;
- salva azione di responsabilità e richiesta di risarcimento del danno.

- *Dirigenti, Preposti e Dipendenti:*


- a. rimprovero verbale o rimprovero scritto;
 - b. multa fino all'importo di 4 ore di retribuzione;
 - c. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da 1 e fino a 10 giorni;
 - d. licenziamento per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro
 - e. (licenziamento con preavviso);
 - f. licenziamento per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (licenziamento senza preavviso).
- salva la richiesta di risarcimento del danno.

- *Fornitori, Consulenti e collaboratori esterni, Partners:*

- a. diffida al puntuale rispetto delle previsioni del Modello e dei principi stabiliti nel Codice Etico;
 - b. revoca/recesso/risoluzione anticipata del rapporto contrattuale, anche ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati e/o comunque connessi all'applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal D.Lgs. n. 231/2001;
- salva la richiesta di risarcimento del danno.

7.7 POLICY WHISTLEBLOWING

"La Società adotta un sistema di gestione delle segnalazioni in piena conformità al **D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24**.

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO	PARTE SPECIALE Pag. 63 di 71
--	--	-------------------------------------

Esso – anche in ragione dell'estensione dell'onere di segnalazione delle condotte rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, ovvero di violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione della Società di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti le violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse in Società, nonché degli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni (art. 2 del D.Lgs n. 24/2023) realizzato attraverso le previsioni del Codice Etico – costituisce un presidio fondamentale di legalità dell'azione sociale.

L'effettività e il corretto funzionamento dell'istituto sono affidati alle disposizioni della *Whistleblowing Policy* adottata dalla Società – e cui si rimanda integralmente - mentre le previsioni del Sistema Disciplinare assicurano ad un tempo sia la tutela di coloro che segnalano l'esistenza di comportamenti contrari alla legge e/o al pieno funzionamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs n. 231/2001 sia il corretto utilizzo dell'istituto (sanzionandone un impiego “deviato” o comunque animato da finalità incompatibili con la logica del *Whistleblowing*).

8. SISTEMA DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL MODELLO E SUL MANTENIMENTO NEL TEMPO DELLE CONDIZIONI DI IDONEITÀ DELLE MISURE ADOTTATE

Al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nei precedenti paragrafi, la Società ha predisposto e implementato appositi presidi organizzativi e di controllo al fine di prevenire e controllare il rischio di commissione dei reati nello svolgimento delle attività a rischio individuate.


Tutte le funzioni coinvolte in tali attività sono tenute ad osservare le disposizioni di legge esistenti in materia, le prescrizioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001, nonché quanto previsto dal Modello di organizzazione, gestione e controllo e dal Codice Etico.

Relativamente a ciascuna area di rischio sono stati individuati e sintetizzati le attività e **i controlli di:**

- **primo livello** propri dei vari soggetti o funzioni che definiscono e gestiscono i controlli cosiddetti di linea, insiti nei processi operativi, ed i relativi rischi (Responsabili di Funzione, Responsabili di aree o processi specifici, Responsabili Unità Organizzative, Dipendenti);
- **secondo livello** esercitati, in autonomia, dai Responsabili Unità Organizzative nominati quali Responsabili interi delle singole Parti Speciali e dal Responsabile della funzione;
- **terzo livello** in capo all'Organismo di Vigilanza, che sono riportati nel paragrafo che segue.

9. ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza (di seguito OdV) - fermo quanto previsto dalla Policy Whistleblowing adottata dalla società e dal proprio Statuto - ha il compito di vigilare "sul funzionamento e sull'osservanza del Modello stesso e di curarne l'aggiornamento"(art. 6 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.). Nei confronti di tale Organismo sono istituiti degli *obblighi di informazione* (art. 6, comma 2 lettera d), del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.) che riguardano la trasmissione di informazioni utili ai fini dello svolgimento di tale attività di vigilanza. All'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dal relativo Statuto, oltre alla facoltà di attivarsi con specifici controlli in seguito alle segnalazioni ricevute, spetta il potere di effettuare controlli a campione (anche a sorpresa) volti alla verifica della corretta osservanza dei principi e delle regole espressi dalla presente Parte Speciale, nonché dai documenti dalla stessa richiamati. L'OdV ha facoltà di accedere a tutta la documentazione relativa alla gestione amministrativa, economica e finanziaria, ed in particolare ai

 <p>ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.</p>	<p>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO</p> <p>REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO</p>	<p>PARTE SPECIALE</p> <p>Pag. 64 di 71</p>
---	---	--

rapporti della Società con gli Enti di Controllo e i pubblici ufficiali/incaricati di pubblico servizio in genere, nonché la facoltà di accedere presso le sedi sociali e tutti i locali ove si svolge l'attività di Società.


Per consentire l'efficacia del *Modello 231* della Società, fermo quanto previsto nella Parte Generale e nella Policy Whistleblowing adottata dalla Società stessa, l'Organismo di Vigilanza deve essere opportunamente informato in base ai flussi previsti dallo Statuto dell'OdV e dalla presente Parte Speciale.

Tra i compiti dell'Organismo di Vigilanza rientrano:

- verificare costantemente l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello (Parte Generale e Parti Speciali) in ottica di prevenzione della commissione dei reati individuati nella presente Parte Speciale;
- vigilare sull'effettiva applicazione della Parte Generale e delle Parti Speciali del Modello, nonché rilevare deviazioni comportamentali dei soggetti destinatari qualora riscontrati dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- proporre che vengano emanate ed aggiornate istruzioni standardizzate, relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree/attività a rischio, come individuate anche nella presente Parte Speciale;
- svolgere ogni accertamento ritenuto opportuno su singole operazioni esposte a rischio o in relazione al flusso informativo;
- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e del "sistema" di controllo in relazione ai reati, comportamenti ed alle regole trattati nella presente Parte Speciale;
- indicare al management ogni opportuna modifica e innovazione nelle procedure aziendali, volte a una migliore prevenzione del rischio di commissione di reati;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate:
 - a) all'osservanza da parte dei Destinatari dei contenuti del Modello e del Codice Etico;
 - b) alla possibilità per la Società di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - c) all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali la risoluzione del contratto nei riguardi di Fornitori, Appaltatori, Consulenti e Outsourcer) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;
- accertare ogni eventuale violazione della presente Parte Speciale e proporre eventuali sanzioni disciplinari.

Tra le funzioni peculiari dell'Organismo in relazione alla presente Parte Speciale si segnala:

- verifiche documentali, sia periodiche che a campione (in particolare delle procedure interne per la prevenzione dei reati contro la P.A.);
- valutazione dell'efficacia delle procedure in essere e, se del caso, richiedendone di nuove;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed assunzione di iniziative necessarie ed opportune
- attivazione, a seguito di comunicazione ricevuta, di qualsiasi accertamento ispezione o verifica (ordinaria o straordinaria) da parte delle Autorità pubbliche di vigilanza competenti, riguardanti

 <p>ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.</p>	<p>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO</p> <p>REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO</p>	<p>PARTE SPECIALE</p> <p>Pag. 65 di 71</p>
---	---	--

i rapporti intrattenuti a qualsiasi titolo dalla Società con la P.A., con verifica della procedura applicata e dei comportamenti assunti;

- controllo delle comunicazioni e documentazioni ricevute riguardanti presentazione di istanze per finanziamenti, agevolazioni e provvidenze pubbliche, il loro ottenimento, l'utilizzo e la rendicontazione di periodo e/o finale;
- controllo delle comunicazioni e documentazioni ricevute inerenti alla richiesta, la concessione, l'esercizio e l'eventuale sospensione o revoca da parte della P.A. di autorizzazioni, licenze, concessioni a favore della Società.

L'Organo amministrativo, il Direttore Generale, i Responsabili delle Aree aziendali interessate e il Collegio sindacale — nell'ambito delle proprie competenze e funzioni — devono inviare all'OdV con tempestività ove ricorra un fatto di rilievo, ogni dato, informazione, documentazione aggiornamento, avente rilevanza fattuale o di natura giuridica, attinente, strumentale od oggetto dell'azione prevenzionistica della commissione dei reati trattati nella presente Parte Speciale.

I risultati dell'attività di vigilanza e controllo sono comunicati dall'OdV all'Organo amministrativo nella propria Relazione annuale, ovvero tempestivamente allorquando ricorrano particolari esigenze o a discrezione dell'OdV stesso.

I Destinatari della presente Parte Speciale dovranno collaborare con l'Organismo di Vigilanza (oltre che con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza) rispondendo prontamente a tutte le richieste degli stessi, fornendo loro la documentazione e le informazioni di cui sono a conoscenza, contribuendo, secondo le proprie competenze, a predisporre ed applicare puntualmente le procedure che descrivono i comportamenti da adottare nell'ambito delle attività sensibili e dei processi strumentali.

9.1 FLUSSI INFORMATIVI DALL'ODV


Fermo quanto previsto dallo Statuto dell'Organismo di Vigilanza, quest'ultimo riferisce - in particolare - in merito ad ispezioni, controlli, segnalazioni e provvedimenti al Direttore Generale, nonché – in ipotesi di conflitto di interessi – all'Organo Amministrativo e/o all'Assemblea dei Soci ed al Collegio Sindacale.

In caso di violazione delle norme di legge e/o della presente Parte Speciale e/o di procedure e protocolli previsti a tutela della corretta gestione aziendale da parte di uno dei soggetti destinatari della presente Parte Speciale, l'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di informare tempestivamente l'Organo Amministrativo e/o all'Assemblea dei Soci ed il Collegio Sindacale, al fine di permettere agli stessi di agire assumendo i provvedimenti ritenuti opportuni.

La programmazione delle attività di controllo è svolta dall'OdV secondo quanto prescritto dallo Statuto dell'Organismo di Vigilanza.

9.2 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

L'Organo Amministrativo, il Direttore Generale, i Responsabili delle Aree aziendali interessate e il Collegio Sindacale — nell'ambito delle proprie competenze e funzioni — devono inviare all'OdV con tempestività ove ricorra un fatto di rilievo, ogni dato, informazione, documentazione aggiornamento, avente rilevanza fattuale o di natura giuridica, attinente, strumentale od oggetto dell'azione prevenzionistica della commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO	PARTE SPECIALE
		Pag. 66 di 71

I risultati dell'attività di vigilanza e controllo sono comunicati dall'OdV all'Organo Amministrativo nella propria Relazione annuale, ovvero tempestivamente allorquando ricorrano particolari esigenze o a discrezione dell'OdV stesso.

Chiunque può rivolgersi all'OdV in qualsiasi momento, nei modi previsti dallo Statuto dell'Organismo di Vigilanza, sia per segnalare fatti e/o notizie rilevanti ai fini della prevenzione dei reati previsti del Decreto sia per suggerire proposte ed interventi.


Come previsto dalla Parte Generale del Modello Organizzativo di Società - fermo quanto previsto specificatamente nella Policy Whistleblowing - le segnalazioni e i report possono essere inoltrati ed inviati all'Organismo di Vigilanza attraverso l'indirizzo di posta elettronica odv@poiana.it o in qualsiasi forma il segnalante ritenga opportuna.

Per consentire l'efficacia del presente Modello - fermo quanto previsto specificatamente nella Parte Generale, nella Policy Whistleblowing e nello Statuto dell'Organismo di Vigilanza - nella tabella seguente sono riportati, con le rispettive periodicità, alcuni aspetti da comunicare all'OdV.

All'Organismo di Vigilanza devono obbligatoriamente essere inviate le informazioni previste dalla seguente tabella. Si precisa, in ogni caso, che tutte le comunicazioni annuali debbono essere inviate all'OdV entro il 31 marzo di ogni anno, mentre le comunicazioni ad evento debbono essere inviate entro 30 giorni dall'evento stesso, salvo casi di urgenza ed indifferibilità, rimessi alla valutazione del responsabile della funzione o del segnalante.


Nel caso in cui non si siano verificati eventi nell'anno in corso, il soggetto incaricato dovrà inviare una comunicazione all'OdV evidenziando l'assenza di eventi alla voce specifica per l'anno di riferimento (a seconda dei casi, ad esempio "nessun evento" oppure "nessuna modifica apportata")

REPORTING OBBLIGATORIO VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA IN RELAZIONE ALLE FATTISPECIE DI CUI ALL'ART. 24 DEL D.LGS 231/01			
FLUSSO INFORMATIVO VERSO L'ODV		SOGGETTI COINVOLTI	PERIODICITÀ
1	Informativa riguardante provvedimenti e/o notizie dello svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al D.Lgs. 231/01 nei confronti dei destinatari del Modello	Direttore Generale / Responsabili di funzione/servizio	AD EVENTO (entro 30 gg lavorativi)
2	Informativa riguardante le segnalazioni dei dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01	Direttore Generale / Responsabili di funzione/servizio	AD EVENTO (entro 30 gg lavorativi)
3	Monitoraggio dello stato di avanzamento di progetti ed istanze	Direttore Generale / Responsabili di funzione/servizio	ANNUALE (al 31/03 di ogni anno)

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO	PARTE SPECIALE
		Pag. 67 di 71


4	Riepilogo dei progetti realizzativi per i quali si sono ottenuti contributi pubblici	Direttore Generale / Responsabili di funzione/servizio	ANNUALE (al 31/03 di ogni anno)
5	Monitoraggio sulle attività di rendicontazione in corso per ciascun progetto finanziato	Direttore Generale / Responsabili di funzione/servizio	SEMESTRALE (al 31/03 e al 30/09 di ogni anno)
6	Controlli sull'effettivo impiego dei fondi erogati dagli organismi pubblici, in relazione agli obiettivi dichiarati	Direttore Generale / Responsabili di funzione/servizio	AD EVENTO (entro 60 giorni lavorativi)
7	Verifiche, controlli e richieste da parte di enti, autorità di vigilanza, nonché da parte di organi di polizia giudiziaria	Direttore Generale / Responsabili di funzione/servizio	AD EVENTO (entro 3 giorni lavorativi)

REPORTING OBBLIGATORIO VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA IN RELAZIONE ALLE FATTISPECIE DI CUI ALL'ART. 25 DEL D.LGS 231/01			
FLUSSO INFORMATIVO VERSO L'ODV		SOGGETTI COINVOLTI	PERIODICITÀ
1	Informativa riguardante provvedimenti e/o notizie dello svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al D.Lgs. 231/01 nei confronti dei destinatari del modello	Direttore Generale / Responsabili di funzione/servizio	AD EVENTO (entro 10 gg lavorativi)
2	Informativa riguardante le segnalazioni dei dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01	Direttore Generale / Responsabili di funzione/servizio	AD EVENTO (entro 10 gg lavorativi)
3	Monitoraggio dei flussi finanziari	Direttore Generale / Responsabili di funzione/servizio	ANNUALE (al 31/03 di ogni anno)
4	Verifiche sull'effettiva erogazione delle forniture e/o sulla reale prestazione dei servizi, inclusi i controlli sui livelli qualitativi attesi	Direttore Generale / Responsabili di funzione/servizio	ANNUALE (al 31/03 di ogni anno)

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	PARTE SPECIALE
	REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO	Pag. 68 di 71

5	Stato dei procedimenti di richiesta di erogazioni, contributi o finanziamenti pubblici ed esito degli approfondimenti su potenziali indicatori di rischio	Direttore Generale / Responsabili di funzione/servizio	ANNUALE (al 31/03 di ogni anno)
6	Verifiche, controlli e richieste da parte di enti, autorità di vigilanza, nonché da parte di organi di polizia giudiziaria	Direttore Generale / Responsabili di funzione/servizio	AD EVENTO (entro 3 giorni lavorativi)
7	Aggiudicazione di contratti di appalto di opere, servizi e forniture, acquisto e/o di vendita, anche con controparti estere, nonché monitoraggio delle fasi esecutive dei contratti stessi	Direttore Generale / Responsabili di funzione/servizio	AD EVENTO (entro 30 giorni lavorativi)

REPORTING OBBLIGATORIO VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA IN RELAZIONE ALLE FATTISPECIE DI CUI ALL'ART. 25 OCTIES DEL D.LGS 231/01			
FLUSSO INFORMATIVO VERSO L'ODV		SOGGETTI COINVOLTI	PERIODICITÀ
1	Informativa riguardante provvedimenti e/o notizie dello svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al D.Lgs. 231/01 nei confronti dei destinatari del modello	Direttore Generale / Responsabili di funzione/servizio	AD EVENTO (entro 10 gg lavorativi)
2	Stipulazione/aggiudicazione di contratti di appalto di opere, servizi e forniture, acquisto e/o di vendita, anche con controparti estere	Direttore Generale / Responsabili di funzione/servizio	AD EVENTO (entro 30 giorni lavorativi)
3	Reporting sulla persistenza dei requisiti di onorabilità/professionalità/legalità in capo ai partners commerciali e affidatari di lavori, opere, forniture e servizi	Direttore Generale / Responsabili di funzione/servizio	ANNUALE
4	Reporting su segnalazioni di operazioni finanziarie sospette all'UIF	Direttore Generale / Responsabili di funzione/servizio	SEMESTRALE (al 31/3 e al 30/9 di ogni anno)

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	PARTE SPECIALE
	REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO	Pag. 69 di 71

5	Effettuazione di controlli, verifiche e richieste da parte di enti ed autorità di vigilanza, nonché da parte di organi di polizia giudiziaria	Direttore Generale / Responsabili di funzione/servizio	AD EVENTO (entro 3 giorni lavorativi)
---	---	--	--

10. INTERAZIONE CON ALTRI REATI PRESUPPOSTO

I Destinatari dei reati trattati nella presente Parte Speciale in alcune circostanze possono incorrere nel rischio di commissione di altre tipologie di reato.

In particolare, sono state individuate le seguenti interazioni con altri reati previsti dal D.Lgs 231/2001, e si rimanda alle relative Parti Speciali di cui al presente Modello per i principi di comportamento e i sistemi di controllo attuati:

10.1 REATI PREVISTI DALL'ART. 24 BIS DEL D. LGS. 231/01

L'articolo 24 *bis* del D.Lgs. 231/01 sanziona le fattispecie di "*Delitti informatici e trattamento illecito di dati*".

Tale tipologia di reati può essere commessa nell'ambito dei rapporti con la Pubblica amministrazione comportanti per esempio il trattamento informatico di dati o l'utilizzazione di sistemi informativi per la partecipazione ad una procedura selettiva.

Si rimanda alla Parte Speciale specifica per i principi di comportamento e i sistemi di controllo attuati.

10.2 REATI PREVISTI DALL'ART. 24 TER DEL D. LGS. 231/01

L'articolo 24 *ter* del D.Lgs. 231/01 sanziona i "*Delitti di criminalità organizzata*".

Tale tipologia di reati può essere commessa nell'ambito dei rapporti con la Pubblica amministrazione quando, per esempio, l'offesa al buon andamento e all'imparzialità della Pubblica Amministrazione sia posta in essere, oltreché con modalità corruttive e/o concussive adottate nell'interesse dell'Ente, valendosi e/o favorendo l'opera di un sodalizio criminale avente le caratteristiche di cui all'art. 416 bis c. p..

Si rimanda alla Parte Speciale specifica per i principi di comportamento e i sistemi di controllo attuati.

10.3 REATI PREVISTI DALL'ART. 25 BIS.1 DEL D. LGS. 231/01

L'articolo 25 bis.1 del D.Lgs. 231/01 sanziona i "*delitti contro l'industria e il commercio*".


Tale tipologia di reato può essere commessa nell'ambito dei rapporti con la Pubblica amministrazione qualora, per esempio, la finalità dell'azione corruttiva posta in essere sia quella – ed ottenga il risultato – di garantire l'allentamento dei doverosi controlli pubblici sull'ordinato svolgersi dei rapporti economici e lo sfruttamento della proprietà intellettuale e dei beni immateriali.

Si rimanda alla Parte Speciale specifica per i principi di comportamento e i sistemi di controllo attuati.

10.4 REATI PREVISTI DALL'ART. 25 TER DEL D. LGS. 231/01

L'articolo 25 *ter* del D.Lgs. 231/01 sanziona i "*reati societari*".

Tale tipologia di reati può essere commessa nell'ambito dei rapporti con la Pubblica amministrazione quando, per esempio, abbia ad oggetto imprese di produzione di beni o servizi in piena proprietà e/o

 <p>ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.</p>	<p>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO</p> <p>REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO</p>	<p>PARTE SPECIALE</p> <p>Pag. 70 di 71</p>
---	---	--

controllo pubblico, ovvero enti pubblici economici, ovvero aziende autonome a prevalente partecipazione pubblica.

Si rimanda alla Parte Speciale specifica per i principi di comportamento e i sistemi di controllo attuati.

10.5 REATI PREVISTI DALL'ART. 25 SEPTIES DEL D. LGS. 231/01

L'articolo 25 *septies* del D.Lgs. 231/01 sanziona i reati di "*Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*".

Tale tipologia di reato può originarsi nell'ambito dei rapporti con la Pubblica amministrazione qualora, per esempio, la morte o l'infortunio del lavoratore consegua alla mancata predisposizione di adeguate cautele, resa possibile da un controllo particolarmente blando da parte degli organi pubblici preposti ai controlli sul rispetto della normativa antinfortunistica, "opportunamente" remunerati per sorvolare su palesi e conclamate violazioni della normativa predetta ovvero sulla carenza o inadeguatezza dei presidi antinfortunistici.

Si rimanda alla Parte Speciale specifica per i principi di comportamento e i sistemi di controllo attuati.

10.6 REATI PREVISTI DALL'ART. 25 DECIES DEL D. LGS. 231/01

L'articolo 25 *decies* del D.Lgs. 231/01 sanziona i reati di "*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*".

Tale tipologia di reato potrebbe essere commessa nell'ambito dei rapporti con la Pubblica amministrazione laddove, per esempio, il soggetto dichiarante rivestisse la qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

Si rimanda alla Parte Speciale specifica per i principi di comportamento e i sistemi di controllo attuati.

10.7 REATI PREVISTI DALL'ART. 25 UNDECIES DEL D. LGS. 231/01

L'articolo 25 *undecies* del D.Lgs. 231/01 sanziona i "*reati ambientali*".

Tale novero di reati può essere commesso nell'ambito dei rapporti con la Pubblica amministrazione, laddove, ad esempio, mediante condotte corruttive si fossero di fatto vanificate le prescrizioni dell'autorità competente in materia di scarico di acque reflue industriali.

Si rimanda alla Parte Speciale specifica per i principi di comportamento e i sistemi di controllo attuati.


10.8 REATI PREVISTI DALL'ART. 25 QUINQUESDECIES DEL D. LGS. 231/01

L'articolo 25 *quinqüesdecies* del D.Lgs. 231/01 sanziona i "*reati tributari*".

Tale novero di reati può essere commesso nell'ambito dei rapporti con la Pubblica amministrazione, laddove, ad esempio, mediante condotte corruttive si fosse inciso in ordine ad accertamenti e determinazioni della Agenzia delle Entrate. Si rimanda alla Parte Speciale specifica per i principi di comportamento e i sistemi di controllo attuati.

11. DOCUMENTAZIONE AZIENDALE DI RIFERIMENTO

- Procura al Direttore Generale;
- Organigramma;
- PIAO;
- Codice Etico;

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO	PARTE SPECIALE Pag. 71 di 71
--	--	-------------------------------------

- Policy Whistleblowing;
- Sistema Disciplinare;
- Regolamento Aziendale – *Utilizzo consapevole degli strumenti informatici*;
- Regolamenti, procedure, istruzioni e moduli interni;
- Contratto collettivo nazionale di lavoro per le lavoratrici e i lavoratori del settore gas - acqua.

L'elenco completo e aggiornato della documentazione aziendale di riferimento (istruzioni, moduli e procedure interni), delle comunicazioni interne e degli ordini di servizio in vigore è disponibile presso gli uffici di competenza della sede di Cividale del Friuli.